

L.

TORNATA DI VENERDÌ 21 MARZO 1930

ANNO VIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDICE

	Pag.
Congedi	1887
Nomina di Commissione:	
PRESIDENTE	1887
Documenti (<i>Annunzio di presentazione</i>) . .	1887
Disegni di legge (<i>Annunzio di presentazione</i>)	1887-1911
Interrogazioni (<i>Svolgimento</i>):	
Disciplina dell'uso di apparecchi radio- logici	1888
ARPINATI, <i>sottosegretario di Stato</i>	1888
PAOLUCCI	1888
Interpretazione della legge sulle esenzioni tributarie alle famiglie numerose	1888
CASALINI, <i>sottosegretario di Stato</i>	1888
VERDI	1889
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):	
Stato di previsione della spesa del Mini- stero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931	1891
GENOVESI	1891
PIRRONE	1897
CECI	1902
VASCELLARI	1908
Interrogazione (<i>Annunzio</i>)	1912

La seduta comincia alle 16.

ALDI-MAI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di salute, l'onorevole Di Belsito, di giorni 2; per ufficio pubblico, gli

onorevoli: Righetti, di giorni 5; Biagi, di 2; Fusco, di 2; Ceserani, di 10; Tallarico, di 8; Protti, di 2.

(Sono concessi).

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che ho chiamato a far parte della Commissione per l'esame del disegno di legge « Provvedimenti sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti (513) » gli onorevoli camerati: Albertini, Arcangeli, Asquini, Biancardi, Bianchini, Frignani, Lantini, Redenti, Suvich, Tumedei, Verdi.

Presentazione di documenti.

PRESIDENTE. La Corte dei Conti ha trasmesso l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite nella seconda quindicina di febbraio ultimo scorso.

Sarà stampato, distribuito e inviato alla Giunta permanente.

Annunzio di presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato del Regno ha trasmesso il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2378, concernente la interpretazione del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2928, sulla moratoria italo-jugoslava. (514).

Sarà inviato alla Commissione permanente per la conversione dei decreti-legge.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima è dell'onorevole camerata Paolucci, al ministro dell'interno, «per sapere se ritenga di intervenire, ed in quale modo, per disciplinare l'uso di apparecchi radiologici, almeno per quanto riguarda la radioterapia, da parte di medici non specializzati, tenendo presenti i danni, ormai considerevoli e gravi per numero e per intensità, che apportano quotidianamente alla pubblica salute coloro che, sforniti di scienza e perciò anche di coscienza, protetti da una libertà non sempre meritata, adoperano un'arma troppo pericolosa nelle loro mani inesperte».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

ARPINATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. La segnalazione del camerata onorevole Paolucci è quanto mai opportuna. In verità l'esercizio dei gabinetti, istituti ed ambulatori dove sono applicate cure fisiche è attualmente disciplinato dalla legge 13 luglio 1916, n. 947, e dal relativo regolamento, approvato con Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; ma tali disposizioni, dato lo sviluppo preso dalle cure fisiche, si sono mostrate insufficienti ed inadeguate.

D'altro canto, non sono mancate segnalazioni di inconvenienti dovuti all'impiego di radiazioni da parte di personale non provvisto della necessaria capacità tecnica.

In vista di ciò, il Ministero dell'interno ha preso l'iniziativa di rivedere le disposizioni attualmente vigenti in materia, sia per riunirle in un regolamento a sè stante, sia per introdurre restrizioni maggiori da quelle sinora previste.

È stata, e tale uopo, nominata una speciale Commissione che ha già concretato le sue proposte.

Le nuove norme contengono due ordini di disposizioni:

Da un lato, determinano le condizioni oggettive necessarie per l'autorizzazione ad esercitare gabinetti, istituti od ambulatori di cure fisiche ed affini; rendono obbligatoria la denuncia del possesso di apparecchi radiologici destinati anche a scopo diverso da quello terapeutico; dettano le norme riguardanti le precauzioni da adottarsi nei riguardi della incolumità degli ammalati e del personale di assistenza, quelle per la detenzione e l'affitto dei preparati radioattivi e quelle, infine, necessarie per garantire l'idoneità dei preparati anti X.

Dall'altro, si prescrive, in chi aspira ad applicare cure fisiche, il possesso di speciali titoli per i singoli reparti di cure.

Le nuove norme saranno, quanto prima, sottoposte al parere del Consiglio Superiore di sanità e avranno, quindi, l'ulteriore corso.

PRESIDENTE. L'onorevole Paolucci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PAOLUCCI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno per la sua risposta, della quale mi dichiaro pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Verdi, ai ministri dell'interno e delle finanze «per conoscere se non credano conforme allo spirito della legge 14 giugno 1928, n. 1312, sulle esenzioni tributarie alle famiglie numerose dare al concetto dell'«inabilità al lavoro» dei figli maggiorenni contemplata dall'articolo 3 della legge stessa come condizione che non esclude il beneficio, l'interpretazione di «incapacità attuale a provvedere a se stessi» (come si è analogamente interpretato dalla Commissione centrale delle imposte dirette, con decisione 29 maggio 1929, n. 96286, l'articolo 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, relativo all'imposta complementare progressiva sul reddito), e ciò allo scopo di non escludere dai vantaggi delle esenzioni molte famiglie che hanno effettivamente a carico il numero dei figliuoli preveduti dalla legge».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

CASALINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole camerata esprime il voto che le esenzioni previste a favore delle famiglie numerose siano estese anche nei casi in cui il numero minimo dei figli a carico sia raggiunto computando anche i figli maggiorenni temporaneamente inabili al lavoro.

L'interpretazione che è stata data finora di questa inabilitazione, nel senso che si tratti di inabilitazione permanente, risulta chiaramente dal testo della legge, che non ha fissato alcun termine alla inabilità, e quindi indica trattarsi di inabilità permanente.

Inoltre, nelle norme regolamentari di applicazione all'articolo 2, autenticamente, si dichiara che deve trattarsi di «inabilità permanente».

Nè si crede opportuno promuovere un provvedimento legislativo, nel senso di estendere il concetto della inabilità a quella temporanea, perchè, fra l'altro, un provvedimento di tal genere non si presenterebbe di facile attuazione.

La temporanea inabilità al lavoro costringerebbe evidentemente l'Amministrazione finanziaria a tenere dietro a tutte le variazioni delle infermità, dalla quale la temporanea incapacità deriva ed a concedere l'esenzione per ogni evento che metta uno dei figli maggiorenni nella impossibilità di attendere al proprio lavoro per un più o meno limitato periodo di tempo, salvo a revocarla quando l'evento sia cessato, per tornare ancora a concederla al manifestarsi della prima malattia che venga a colpire lo stesso od un altro figlio, in una continua vicenda di concessioni e di revoche, le cui complicazioni ed i cui inconvenienti è facile immaginare.

Del resto, l'Amministrazione finanziaria è, nella applicazione della legge, tutt'altro che rigida. Essa si accontenta generalmente di un certificato del sanitario curante e non esercita, che rarissimamente, il suo diritto di sottoporre l'ammalato ad una visita di controllo.

E la larghezza dei criteri dell'Amministrazione, nei riguardi delle imposte ed esenzioni personali e famigliari, allorchando si tratta della capacità fisica od economica del contribuente, è provata dai criteri seguiti, per esempio, nell'applicazione della imposta sui celibi. L'Amministrazione aveva esteso l'esenzione ad una intera categoria di contribuenti affetti da infermità fisica e l'Associazione che li rappresenta ha, con alto senso di civismo rifiutato questa esenzione, affermando la volontà dei suoi iscritti a compiere il loro dovere tributario.

Del resto, la massima citata dall'onorevole camerata, a suffragio della sua tesi, non mi sembra si adatti alla questione in esame.

Si tratta di due figure di esenzione differenti. Nella imposta complementare è colpita la « capacità contributiva » delle famiglie con aliquote progressive e, nella legge, è tassativamente indicato che la famiglia è composta di tutte quelle persone che hanno diritto agli alimenti, secondo le disposizioni del Codice civile.

La Commissione centrale delle imposte dirette non ha fatto che affermare che il Codice civile non esclude dal diritto degli alimenti i figli maggiorenni che vivono separatamente dai genitori.

Nella concessione delle esenzioni tributarie alle famiglie numerose, si considera la famiglia dal punto di vista demografico e quindi estraendo dalla sua capacità contributiva, se non avuto riguardo al limite massimo dell'esenzione.

Per ciò, i criteri dell'esenzione sono della massima uniformità e generalità, in base all'accertamento delle condizioni famigliari oggettive.

Se nella imposta complementare, che colpisce con aliquote più elevate i redditi più alti, è, oltrechè tassativamente prescritto dalla legge, anche equo, che le condizioni — le quali si presentano generalmente nelle famiglie più agiate, come quella di figli maggiorenni a carico durante il periodo degli studi e di figlie nubili ugualmente a carico delle famiglie — producano una detrazione di reddito, non sarebbe giusto che, per delle esenzioni che considerano la famiglia solo dal punto di vista demografico, si adottassero delle interpretazioni che andrebbero massimamente a vantaggio delle famiglie più abbienti.

L'Amministrazione finanziaria non crede, quindi, di potere, a norma di legge, dare al concetto di incapacità al lavoro dei figli maggiorenni un'interpretazione più lata di quella finora data.

PRESIDENTE. L'onorevole Verdi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VERDI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato, ma non posso dichiararmi soddisfatto. Io ho notato un certo movimento della stampa nel senso della mia interrogazione ed ho creduto di vedere un contrasto fra la dizione della legge, che ha una certa ampiezza, le norme regolamentari e, soprattutto, le istruzioni del Ministero delle finanze, le quali hanno ristretto ancor più il campo di applicazione della legge.

Io spero che le parole dell'onorevole sottosegretario non siano definitive. Io penso che egli abbia avuto, soprattutto, delle preoccupazioni di carattere finanziario per quelle che possono essere le ripercussioni fiscali di queste esenzioni, e oserei pensare che se alla mia interrogazione avesse risposto l'onorevole sottosegretario per l'interno, forse queste preoccupazioni sarebbero state minori. La ragione è questa. La legge parlava di inabilità dei maggiorenni per considerare il maggiorenne inabile a carico della famiglia, per modo che il beneficio non veniva a mancare anche quando i figli erano diventati maggiorenni. La legge diceva solamente questo. Sono state le norme regolamentari le quali hanno precisato che l'inabilità deve essere permanente; e la circolare del Ministero delle finanze è stata anche più precisa, perchè ha dichiarato che l'inabilità permanente deve essere fisica, materiale o psichica. E così mentre nelle prime dichiarazioni della stessa circolare si dice che la legge deve essere ap-

plicata con grande larghezza, quando, poi si giunge al punto più discutibile della legge, quello sulla inabilità o meno, si dà questa interpretazione molto restrittiva.

Che invece la legge debba essere interpretata con una certa larghezza io penso che dobbiamo essere tutti d'accordo, perchè questa non è una legge di carattere finanziario. Le preoccupazioni di carattere fiscale non presiedono allo spirito di questa legge, la quale ha indubbiamente un significato morale e sociale e deve essere uno degli elementi più efficaci per la battaglia demografica, per accrescere la natalità.

Ora, quali sono i benefici che hanno le famiglie numerose? Parliamo francamente, fascisticamente. La categoria che dovrebbe essere più numerosa è quella dei cittadini — non degli impiegati, che hanno facilitazioni fiscali giustissime — che hanno una famiglia di dieci o più figli a carico. Che cosa succede? Che fra il primo e l'ultimo figlio indubbiamente vi è un intervallo di 15 o 20 anni, per modo che questo premio, che deve essere anche una cosa concreta, si riduce al beneficio qualche volta di un anno. Io conosco dei casi di sei mesi e molti altri casi che forse non hanno nessun beneficio concreto. Le famiglie numerose sono benemerite, ma dal punto di vista pratico il Ministero delle finanze con questa interpretazione concede poco o niente.

Io dico: senza modificare la legge, poichè mi preoccupo di quelle che possono essere le considerazioni del Ministero delle finanze, anche perchè non si sa ancora quanto pesi sul bilancio dell'Erario la esenzione tributaria delle famiglie numerose — ho fatto uno scandaglio in proposito ma non ho potuto avere dati precisi, che non ci sono perchè la legge è recente — senza modificare la legge, la quale potrà essere riveduta in un secondo momento, si può adottare un criterio analogo a quello delle esenzioni alla legge sull'imposta complementare progressiva sul reddito.

Ma soltanto a questo momento di applicazione io penso che, se il Ministero delle finanze non avesse dato quella interpretazione al regolamento, gli organi esecutivi sarebbero stati lietissimi di dare un'interpretazione più larga, larga non soltanto a parole, come è nello spirito della circolare. Mi pare che la questione, per quanto piccola apparentemente, abbia la sua importanza. Dico che senza modificare la legge bastava, secondo il mio modesto avviso, che non si fosse fatta questa limitazione, perchè come nell'imposta completamente sul reddito la Commissione

centrale ha interpretato l'inabilità in modo più lato di quella fisica o mentale, ed ha esteso l'interpretazione della parola inabilità ad una inabilità sociale, con la quale si comprende il caso dei figli che non guadagnano e che quindi sono effettivamente a carico della famiglia, perchè questa interpretazione non deve essere adottata anche per la legge sulle esenzioni alle famiglie numerose?

L'onorevole sottosegretario mi ha risposto che non si può includere il caso da me segnalato: quello del figlio maggiorenne che studia all'Università o delle figlie nubili che rimangono a casa. Ma come si può dire che questi figli non siano effettivamente a carico?

E perchè allora, se si è voluto premiare le famiglie numerose, non si converte il premio morale in un vantaggio effettivo materiale, mantenendo l'esenzione finchè effettivamente il figlio è a carico?

Questa interpretazione larga è suggerita dallo spirito della legge e dalle parole della circolare con cui si impartiscono istruzioni agli organi esecutivi.

Ora, senza dilungarmi, io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario, ma me ne dolgo un pò, perchè sentivo l'opportunità di dare un'efficace collaborazione alla campagna demografica.

Ripeto che molte famiglie, con questa interpretazione, rimangono escluse, e credo che il Ministero delle finanze effettivamente vedrà che il peso fiscale di questa legge è molto lieve, anche perchè vi è il correttivo finanziario della legge stessa nella tassa sui celibi. Si cerchi di far sì che la tassa sui celibi sia evasa il meno possibile e allora questa preoccupazione, che sento un po' nelle parole dell'onorevole sottosegretario, non avrà ragione d'essere.

In pratica nessuno mi ha saputo dire quale sia il peso effettivo per l'erario. Ritengo che sia lieve, perchè non sono che poche migliaia le famiglie che rientrano in questa legge. Di conseguenza, mentre non vi è una preoccupazione finanziaria, si darebbe soddisfazione alla preoccupazione morale, che è altissima, ed è quella di portare un efficace contributo alla campagna per la crescente natalità, che è uno degli orgogli del Regime. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931. Se ne dia lettura.

ALDI-MAI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 436-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Primo iscritto a parlare è l'onorevole camerata Genovesi. Ne ha facoltà.

GENOVESI. Onorevoli camerati! L'onorevole ministro della giustizia, riassumendo lo scorso giugno in una lucida sintesi, nel discorso pronunciato nell'altro ramo del Parlamento, la molteplice attività legislativa spiegata dal Ministero e il contributo da esso recato all'attività di tutto il regime, non mancava di esporre gli aspetti di carattere finanziario che sono connessi alla attuazione di riforme organiche e complete, intese a rafforzare e consolidare il nuovo assetto ed a plasmare la impronta nuova conferita al potere giudiziario, divenuto vitale organo sostanziale del potere esecutivo.

La sua rinnovata invocazione a collaborazioni necessarie, merita ancor oggi di essere raccolta — onde le poche e modeste osservazioni dirette e pratiche che mi onorerò esporre alla Camera, muoveranno da questo consenso, confortate da un diffuso stato della coscienza generale, del quale non è inopportuno rendersi interpreti.

Due fatti nuovi si sono offerti, è vero, all'esame pregiudiziale di chi si accinga a prendere la parola sul bilancio della giustizia: l'aumento delle spese recato dallo stato di previsione per l'esercizio 1930-31 e la presentazione al Senato del disegno di legge contenente disposizioni sull'ordinamento giudiziario; ma i due provvedimenti, di carattere diverso, seppure di pari importanza, non possono tuttavia influire in modo definitivo su una indagine che va ripresa al punto preciso in cui fu lasciata nella ultima discussione della Camera. Gli aumenti di spese per i tre diversi ruoli di personale infatti riguardano miglioramenti di portata generale, e non costituiscono aumenti spe-

ciali inerenti agli ordini giudiziari; e le particolari disposizioni dell'ordinamento giudiziario attuano prevalentemente la separazione della carriera dei magistrati di pretura da quella dei magistrati di tribunali e di Corti, se pure con l'aumento di 178 posti di organico « la triste situazione della Magistratura sarà mitigata », siccome scrive l'onorevole Arcangeli nella relazione della Giunta generale del bilancio.

Gli aspetti fondamentali del problema generale, rimangono ancora nel loro assieme invariati e possono essere precisati in una formula semplice dalla quale consegue una altrettanto semplice verità.

Pregiudiziale alla grande organica riforma dell'ordinamento giudiziario ed oltre qualsiasi parziale anticipazione di essa, è la preparazione delle condizioni indispensabili ad una amministrazione efficiente della giustizia, mediante perfezionamento degli organi tecnici, riordino degli uffici, sveltimento di funzioni, completamento dei ruoli del personale. È questa opera di semplificazione e di assestamento insostituibile.

A raggiungere questa mèta opera l'onorevole ministro. Ma ad assecondare i suoi sforzi conviene prima dichiarare che il problema si concreta in una attività che non altrimenti può definirsi: di sana ed avveduta finanza.

Può agevolmente renderne convinti, il contrapporre al bilancio vero e proprio della spesa della sola amministrazione della giustizia, il conto del rendimento fiscale della giustizia, procedendo non più per cifre frammentarie, siccome si provarono altri oratori in questo e nell'altro ramo del Parlamento, ma per dati riassuntivi in parte di certezza assoluta e in parte di presunzione attendibile.

L'attuale stato di previsione assegna una spesa di 126 milioni al personale della magistratura giudiziaria; 99 milioni a quello delle cancellerie; 8 milioni e 700 mila lire agli ufficiali giudiziari; spesa complessiva 233,700.000.

L'onorevole Geremicca, relatore sul bilancio dello scorso anno, si faceva a ricercare nel bilancio delle entrate del Ministero delle finanze i capitoli che si riferivano alla amministrazione della giustizia e non ne trovava che tre per un complesso di sole 26,500,000, e cioè: 2,000,000 (attuale capitolo 161 entrate) per utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari; 22,000,000 (ora 27 del capitolo 101) per multe inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative; 2,500,000 (attuale capitolo 158) per ricuperi di spese di

giustizia e di spese anticipate, con un totale di 26,500,000 lire.

Senonchè la ricerca va spinta più oltre, guardando allo sforzo compiuto da un personale degno del maggiore elogio, nell'incremento di un lavoro di riscossione che era stato sin qui obliato.

La somma di 2,500,000 lire infatti comprende le sole riscossioni per spese di giustizia, indennità testi e periti ecc., anticipate, mentre i 22 milioni, incrementati ora a 27 milioni sull'esercizio precedente, non comprendono che le spese pecuniarie.

Ma i campioni giudiziari sia in materia civile che penale si estendono alle tasse di bollo, registro, ipotecarie, ai diritti di cancelleria, alle tasse di sentenza.

Il servizio ha avuto dal 1921-22 al 1928-29 una progressività di incremento tale da raggiungere la triplicazione del gettito.

Esercizio 1921-22	L.	17,000,000
» 1922-23	»	19,000,000
» 1923-24	»	23,000,000
» 1924-25	»	36,000,000
» 1925-26	»	36,000,000
» 1926-27	»	53,000,000
» 1927-28	»	60,000,000
» 1928-29	»	63,093,483

Verissimo che negli anzidetti 63,000,000 entrano i 2,500,000 e i 27,000,000 dei ricordati capitoli, ma la differenza di 29,500,000 non può evidentemente che trovare collocazione in qualche capitolo comprensivo del bilancio delle entrate.

All'onorevole Mango, relatore sul bilancio della giustizia al Senato, che ne lo aveva richiesto, il ministro delle finanze riferiva quale dato certo degli introiti dello Stato per la sola carta bollata per uso giudiziario, l'importo di 163,000,000.

Un più diligente computo delle cifre parziali che compongono quelle complessive dell'entrata per tasse di registro (in continuo aumento), bollo, e ipotecarie di che ai capitoli 47, 48 e 53, con tutta probabilità porterebbe ad aumentare di molto questa cifra, per le incidenze naturali fra il lavoro giudiziario e le esigenze fiscali; tuttavia può verosimilmente ritenersi esatta la cifra fatta in Senato dall'onorevole ministro di circa 250,000,000 che lo Stato introita, riferentisi all'Amministrazione della giustizia e che rimborsano interamente il costo delle funzioni giudiziarie vere e proprie, civili e penali.

Che se si considera poi che dei 549 milioni cui ascende la spesa totale del bilancio, due quinti circa riflettono l'amministrazione

carceraria (pressochè 210 milioni) passata dal Ministero dell'interno a quello della giustizia, e che pur questa ha una parte attiva di circa 23 milioni, si deve concludere che il bilancio della giustizia rimborsa quasi interamente da sé il costo delle funzioni essenziali ed è perciò nettamente attivo.

Ogni maggiore spesa, pertanto, risulta sin d'ora un impiego, produttivo di una utilità anche economica, un rimborso di anticipazione.

Or — per stare nel campo meramente amministrativo — un servizio che quanto meno ha conservato le stesse linee di inquadramento e di consistenza (fu, come vedremo, spoverito), è ciò non pertanto adeguato tuttora alla importanza ed all'aumento del lavoro giudiziario, vuoi sotto l'aspetto dello aumento del territorio che di quello della popolazione?

Il prospetto annesso alla relazione sul bilancio ci dice che i soli procedimenti civili e commerciali esauriti con sentenza nei vecchi confini vennero raddoppiati in meno di un decennio salendo da 314,000 a 700,000, senza comprendere i dati del distretto di Milano e Sezione di Brescia.

Ma per guardare senz'altro al vertice, i ricorsi penali alla Cassazione segnano annuali aumenti: da 12,240 del 1928 passarono a 13,610 nel 1929 e quelli civili da 3703 a 3968.

Sono questi i numeri indici del lavoro giudiziario, rivelati dalla relazione del procuratore generale.

Viene fatto allora di chiedere se i funzionari tutti della giustizia benemeriti per assiduità e compenetrazione dello spirito degli ordinamenti nuovi, creati dal fascismo, sono per ragioni di quadri e di numero, più o meno impari ad esaurire, con moto accelerato, quale i tempi richiedono, l'accumulo del lavoro e a corrispondere a tutti i compiti loro affidati nel vecchio e nell'auspicato nuovo ordinamento giudiziario. Noi riteniamo che la risposta possa essere senz'altro negativa. E ce lo conferma l'onorevole ministro nella relazione al disegno di legge presentato il 7 corrente al Senato scrivendo che «i servizi giudiziari versano in condizioni di estremo disagio a causa della scarsezza di personale».

Il personale delle Cancellerie e segreterie giudiziarie che fa parte per legge dell'ordine giudiziario — ineccepibile nel compimento sereno e disciplinato del proprio dovere e nel disbrigo alacre di un lavoro estenuante — è in condizioni, per talune sedi, veramente penose.

Ridotte a metà le piante organiche, per smaltire il lavoro ordinario che urge, le can-

cellerie sono costrette agli orari ridotti al mattino e a qualche ora del pomeriggio pel pubblico, a far intestare le sentenze negli uffici degli avvocati, a rifiutare sistematicamente il rilascio di copie mediante allestimento da parte dei funzionari stessi, ad abdicare a funzioni e interventi, voluti dalla legge a pena di nullità; infine, ciò che è più grave, a lasciare che mezzi istruttori (prove testimoniali e interrogatori) possano essere raccolti, sotto dettatura dei giudici, dagli avvocati, con la naturale conseguenza di creare sospetti nelle parti, possibili nullità e turbamento sempre di funzioni.

L'incremento degli introiti, a parte ogni altra considerazione d'ordine disciplinare, vedemmo che è in funzione di tempo e di personale, e non già di controlli e di periodici incitamenti. La relazione dello scorso anno sul bilancio ci apprende che l'ammontare delle multe e ammende riscosse poté balzare dai cinque milioni del bilancio 1926-27 ai ventidue per effetto di maggiore cura.

Ma dove e come far calcolo sul numero, quando una statistica molto eloquente ci rivela la progressività inversa dell'impiego di personale?

Nel 1865 i cancellieri e i segretari giudiziari erano 7000; nel 1914 scendevano a 6316; nel 1919 il ruolo veniva ridotto di 571 posti andando a 5745; nel 1923 il ruolo subiva altra riduzione di 549 posti andando a 5196; nel 1927 il personale suddetto era fissato in 4112 cancellieri e 946 aiutanti, totale 5058.

L'allegato 3º dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1930-31 reca, è vero, il numero dei posti in 5898 in quanto comprende 584 cancellieri istituiti per le nuove provincie e 256 aiutanti complessivamente per i servizi d'ordine del Ministero (102) e per le nuove provincie (154). Ma anche a considerare la cifra di 5898, non v'ha dubbio che di fronte al quadruplicato lavoro giudiziario e all'aumento del territorio nazionale contrasta la diminuzione del personale da 7000 che era nel 1865 a oltre 5000 nel 1930!

Si può anche in materia affermare che miglior consiglio sarebbe certamente quello che fosse chiesto un aumento di personale di pianta in rapporto alle constatate necessità di servizio; ma se questo non è possibile, è urgente che l'onorevole ministro, con provvedimento legislativo, copra tutti i posti vacanti di cancelleria, che credo siano mille (*Cenni di consenso dell'onorevole ministro della giustizia*) per le quali provvidenze non sembra necessario il nulla osta del ministro delle finanze.

Non altrimenti va detto dei magistrati. Il problema è qui duplice. V'ha una questione d'ordine amministrativo ed altra prevalentemente d'ordine morale.

La voce « economie per vacanze » in diminuzione degli stanziamenti globali, dovrebbe essere ridotta alle minime espressioni negli allegati al bilancio, chè se la Magistratura è destinata, per lodevole affermazione e volontà decisa del ministro, a riassorbire quante più funzioni spettano alla giurisdizione ordinaria e delle quali fu lentamente spogliata, l'aumento di carichi, esige quanto meno la copertura delle vacanze.

Ma il quadro statistico che si ripete nei magistrati deve rendere pensosi del problema. I magistrati che erano nel 1865 (con 22 milioni di abitanti, escluso il Veneto) 3,843, salirono nel 1914 a 3,942, essendo i procedimenti civili 530,730, quelli penali 795,363 e quelli fallimentari 3,893: discesero nell'immediato dopoguerra a 3,695 (oltre 351 ex-regime) con 41 milioni di abitanti, e si ridussero ancora nel 1927 a 3,660, pur essendo saliti a 819,140 i procedimenti civili, a 982,671 quelli penali e a 10,366 quelli fallimentari.

La situazione attuale è questa: il bilancio (allegato n. 2) segna il numero di 4,554, oltre 520 uditori, in totale: 5,074 magistrati. Ma in realtà i magistrati sono 4,054, oltre 500 uditori, e 600 posti vacanti sono coperti con vice-pretori. Quindi il numero dei magistrati di ruolo effettivo in servizio è di 3,454.

In questa deficienza di numero, in contrapposto alle necessità di servizio, va innanzi tutto ricercata altra delle ragioni del cosiddetto disagio o travaglio interiore della Magistratura, e non la sola, se pure la prima, per la sperequazione del lavoro che grava tutto sui migliori e non invoglia né addestra coloro che varcano il limite della mediocrità. Così che non è affatto arbitrario ripetere, con giudizio fondato sull'esperienza, che il problema è più semplice di quanto non sembri, quando anziché alle grandi linee si guardi al dettaglio della realtà periferica, provinciale.

È tradizionale nella Magistratura italiana il senso del dovere, il costume inflessibile della onestà; ma se nella *élite* della gerarchia statutale, all'apice della quale il Duce pose il Primo Presidente della Cassazione, deve mirarsi a raggiungere in astratto almeno, con gara emulatrice, la totalità della eccellenza, oltre le ragioni di un trattamento economico corrispondente alla dignità della funzione, il quale valga a distruggere quella « scarsità retributiva del nobilissimo ministero », di

cui parlava il collega Geremicca lo scorso anno, vanno considerate in primo piano le ragioni di un maggior riconoscimento di dignità e di capacità non disgiunta dall'esercizio, e tutto ciò, in forma egualitaria e veramente sostanziale.

Senza indulgere a un aspetto formale per cui appare decoroso che la funzione altissima debba avere sempre l'esteriore riconoscimento, dall'attributo di prestigio a quello delle preferenze, nell'ambito della attività giudiziaria, come in quello dell'intervento cerimoniale — delle funzioni direttive (Presidente e procuratore del Re) potrebbe farsi ad esempio, un grado —; quanto all'aspetto sostanziale, occorre ricercare se il sistema attuale delle promozioni che contempera fra loro i diversi criteri adottati nei precedenti sistemi, primo fra tutti quello del merito, oltreché corrispondere alle finalità di ottenere una magistratura che sia all'altezza dei suoi compiti, assolvendo all'altro compito di assicurare la scelta dei migliori, senza gare dannose e turbamenti pericolosi.

Or se è giusto sia escluso il solo criterio dell'anzianità per le promozioni a consigliere di Cassazione o parificato, il sistema misto del concorso (un decimo di posti) e dello scrutinio (nove decimi) per le promozioni a consigliere d'appello o parificato, è accolto, nella pratica, con qualche riserva.

Il sistema del concorso innestato sull'antico ordinamento del 1865 non può nascondersi che fu causa di perturbamento negli ordini minori dei magistrati.

Parve — ed è bene rendersi conto di questo stato di animo — che si aprisse così l'adito a un incompreso spirito di arrivismo e che intuitive ragioni psicologiche — più sentite che dichiarate — dovessero far ritenere inammissibili concorsi per esami nei gradi più alti.

Gli aspetti particolari, dai quali siamo mossi ad esaminare il problema, inducono a ribadire l'affermazione, che del resto leggesi in altre parole nella relazione dell'onorevole Arcangeli, che il magistrato si forma nella pratica giudiziaria, in quell'esercizio cioè che più che della preparazione enciclopedica, si avvale della « attitudine all'assimilazione ». Questa capacità intellettuale e ordinativa sembra a molti che l'attuale sistema eclettico delle promozioni non pervenga ad apprezzare egualitariamente ed equitativamente.

L'invocare dall'onorevole ministro, nella materia, l'adozione di criteri assoluti ed integrali, sul riconoscimento di questa verità, che sospinge alla periferia, è segnalare il modo più certo e sicuro di eliminare il disagio

morale dei magistrati che angustia e preoccupa più assai di quello economico, in via di graduale superamento.

Con lo sdoppiamento della carriera (preture e uffici superiori) l'onorevole ministro ha mostrato di non temere di fare ritorno sostanzialmente ai principi dell'ordinamento del 1865: veda l'onorevole ministro quanto più il principio del merito congiunto all'anzianità, da accertarsi col solo sistema degli scrutini, possa essere accolto.

Anche pel magistrato, la carriera è un continuo esame, sotto il controllo dei giudici più severi; gli avvocati e le parti. Non è dunque irrazionale che il magistrato sia giudicato in base all'esercizio delle sue funzioni, al modo cioè onde in contatto con la realtà adoperi lo strumento della logica giuridica, in relazione alle correnti della vita.

Quando pertanto i ruoli della magistratura e delle cancellerie saranno stati riordinati e si sarà raggiunto il più perfetto stato di attrezzatura della Amministrazione, il principio del migliore impiego di energie, troverà volentosa integrazione necessaria nell'altro correlativo principio della unità e semplificazione legislativa e giurisdizionale.

La sistemazione e legalizzazione, che il Ministero della giustizia è chiamato a compiere, della maggior parte dell'azione del Governo e della vita della Nazione, in omaggio al dovere fascista di opporre argine a tutti i « frantumamenti » (la parola è del ministro) di giurisdizione che sono indice di indebolimento dello Stato, conferiscono al Ministero il compito di unificare tutta la attività legislativa, sia sotto l'aspetto formale che sostanziale, e di riassorbire ogni giurisdizione speciale nella giurisdizione ordinaria, a precedere l'opera di semplificazione di forme e procedure.

La revisione che il Ministero della giustizia — oltre la elaborazione delle leggi di sua competenza — è tenuto a fare dei provvedimenti di competenza d'altri Ministeri, revisione ora semplicemente di forma, diverrà anche di sostanza se affidata a un ufficio interministeriale di coordinazione presso la giustizia.

Sotto certi aspetti sono a mutarsi le norme atte a raggiungere una sempre più chiara espressione di unità.

Il « dubbio di legge » dell'antica procedura napoletana è in fondo la norma che ha suggerito la istituzione di un ufficio del ruolo presso la Corte di cassazione del Regno.

Per stare nell'ordine legislativo, quale maggior opportunità di coordinamento non

suggeriscono le improprietà di linguaggio giuridico che si rinvengono, specie nelle leggi finanziarie, la trasfusione in norme regolamentari di emendamenti alle leggi, accolti sotto forma di raccomandazione?

Realizzato cotale voto della coscienza giuridica, la unificazione giurisdizionale non può trovare ostacolo alcuno nella specializzazione del giudice; ne è sicura testimonianza il funzionamento della Magistratura del lavoro.

Del resto, assegnare al magistrato ordinario quanta maggior sfera di competenza è possibile, significa solo apparentemente accrescerne gli oneri: effettivamente vuol dire affinarne il lavoro con la più larga visione e comprensione della vita sociale. La funzione, in altri termini, va resa idonea ad ogni ricerca e non il funzionario va sottratto a maggior lavoro intellettuale.

Lo sforzo perciò che l'onorevole ministro compie per l'invocato riassorbimento, cioè per la reintegrazione totalitaria di funzioni, è la più coerente affermazione di principi fascisti, contro un imbelles disconoscimento avvenuto prima, durante, e immediatamente dopo la guerra, e dilagato sotto l'influsso di un demagogismo veramente disintegratore.

Altra infine non è l'aspirazione delle classi sociali che quella di conseguire la più sollecita giustizia, col minore dispendio. La difficoltà sta nell'arginare gli esperimenti defatigatori, le litigiosità colpose, le assistenze speculative e procaccianti.

Può guardarsi il problema da due estremi punti.

Il crescendo dei procedimenti civili e commerciali, nel dopo-guerra rivela un ritmo più accelerato — secondo le tabelle pubblicate dalla Giunta generale del bilancio quanto alle cause dinanzi ai conciliatori: si tratta di un fenomeno che precede la legge sull'aumento di competenza: l'accrescimento che è dal 1920 del doppio per gli altri procedimenti, è per quelli di conciliazione, del triplo.

La speditezza in questi giudizi, si è rivelata non sempre raggiungibile. La risoluzione della controversia che dovrebbe, se possibile, avvenire immediatamente in udienza, è ritardata dalle formalità di istruttoria.

L'Istituto popolare, che ha del resto bene meritato della fiducia del paese, poggia sul principio della prossimità del giudice ai litiganti: or, in contrapposto, il convergere dispendioso di cause e patroni dalle estreme regioni di Italia a Roma pel giudizio di Cassazione, non diminuisce, con la distanza, il numero e il costo di queste cause.

Errerebbe chi volesse limitare per ciò i mezzi di impugnazione: molto opportunamente fu rilevato dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che nulla è più contrastante al sentimento giuridico dell'aberrante contegno del giudice nello studio degli elementi fondamentali della causa, onde l'esame del merito è morale sia consentito senza restrizioni tutte le volte che due Collegi del merito sono andati in difforme avviso.

È alla base — al tronco — o addirittura alle radici, che occorre recidere.

L'eccesso esorbitante di tutte le esperienze dilazionatrici e di tutte le esercitazioni processuali, si verifica ed attua in prevalenza solo dinanzi al primo giudice del fatto, il pretore e il tribunale, per il che decimare le risoluzioni inutili di procedura e i perditempi defatigatori, vuol dire diminuire anche il numero dei ricorsi per violazione di legge: o secondo la frase dell'onorevole Arcangeli operare « la riduzione indiretta » dei giudizi d'appello e di cassazione.

Ciò deve dar prevalenza alla tesi di coloro i quali ritengono urgente che, a tutte l'altre, preceda la riforma del Codice di procedura civile.

L'onorevole ministro ci ha fatto sapere che la pubblicazione del progetto del nuovo Codice di procedura penale, mostrerà come egli abbia saputo menar largamente la scure nella selva selvaggia delle forme, delle nullità, e dei termini e dei ricorsi e noi prendiamo atto di queste sue parole con compiacimento; senonchè la prevalenza della oralità del processo penale permette specie al magistrato di primo grado di rimuovere ogni incidente di procedura, laddove l'inversa prevalenza della discussione scritta nel processo civile, apre il varco a tutte le opposizioni di malafede, intese semplicemente a ritardar pagamenti dovuti, specie sulla ammissione delle prove, sui bizantinismi della esistenza degli elementi estrinseci nel rapporto cambiario, e ingombrando i ruoli delle udienze civili di almeno due terzi di cause che neppure tali possono chiamarsi, attesa la fatuità ed insignificanza loro sostanziale, risolubili con poche battute di udienza, quando fosse al Magistrato consentito di adottare un sistema sbrigativo pressochè uguale a quello del dibattimento orale in causa penale.

È perciò che la giusta osservazione contenuta nella relazione illustrativa del disegno di legge per la riforma dei codici del 10 febbraio 1923 sulla opportunità di togliere la

impressione di sconforto che prende chi è costretto ad adire le vie della legge e il senso di sfiducia che lo assale di fronte alla denegazione di giustizia autorizzata dal formalismo tardigrado ed estenuante, riceve oggi valore di una proposizione indilazionabile. Ed ecco perchè se pel procedimento penale l'oralità è la salvezza e può essere sufficiente un ritocco nella materia dei due processi, formale e sommario, della perizia unica, delle proroghe dei termini e dei ricorsi; per il procedimento civile, si impone la *instauratio ab imis* della disciplina e del costume, con una maggiore facoltà di intervento direttivo e di iniziativa del magistrato, a sfrondar la causa da tutte le aggiunzioni diversive e a debellare le esercitazioni pacchiane del pagliettismo forense.

Sopra tutto è al modo di istruzione della causa che occorre guardare: molte delle forme di raccolta degli elementi di fatto autorizzate in sede penale, lo potrebbero essere anche in sede civile, quando la prova documentale non fosse richiesta per legge.

Il magistrato supplirebbe così alle stesse deficienze delle parti e qualche volta dei patroni, la cui negligenza è oggi, con l'attuale codice, pagata dai clienti.

Vero è che annunzia l'onorevole ministro in una lettera all'onorevole Madia del 21 novembre 1929 che il nuovo codice di procedura civile, prescrivendo che l'atto introduttivo del giudizio contenga non solo gli elementi atti ad individuare la controversia ma anche la specificazione delle domande e l'indicazione degli elementi di prova, con divieto in linea di massima di modificare questo o quello nel corso ulteriore del giudizio, affiderà in sostanza all'avvocato il compimento dell'istruttoria preliminare della causa, ma molto gioverà sempre che il magistrato quindi se ne impossessi, la ritenga e la completi ed esaurisca.

Abolite tutte le duplicazioni di giudizi (il petitorio e il possessorio, il cambiario-esecutivo e di cognizione ecc.) e opposto insuperabile steccato all'eccesso delle cosiddette specializzazioni, la riforma del codice di procedura civile sarà per rendere benefici certi e durevoli all'amministrazione della giustizia.

Una applicazione anticipatrice e provvida — del resto — del diritto fascista che avoca allo Stato ogni potere morale di vigilanza e controllo, e previene lentezze e abusi, conferendo facoltà e diritti ad organi propri, è data dai provvedimenti approvati di recente dal Consiglio dei ministri e coi quali viene rinnovata tutta la materia che regola la procedura fallimentare.

Il principio di una delegazione anche maggiore di poteri al Giudice delegato, la creazione della figura del curatore, pubblico ufficiale, rappresentano oltrechè misure etiche di tutela e di controllo, affermazioni di un diritto di sovranità e discrezione, che sta contro le antiche inerzie funzionali del sistema demo-liberale.

Ond'è che dal complesso di norme emanate che realizzano voti della coscienza pubblica saranno per derivare benefici notevoli ai rapporti della vita commerciale e al processo di naturale epurazione della vita economica.

L'onorevole ministro, ha rilevata la necessità di rapportare al valore della lira il limite per la applicazione delle procedure minori, in relazione anche all'attuale numero loro sproporzionato a quello dei fallimenti veri e propri (attualmente il 50 per cento dei fallimenti pronunciati in Italia presenta un attivo liquidato che varia dalle 5 alle 10 mila lire). Forse non nuocerà che altra azione di particolare vigilanza sia svolta su talun inconveniente, che permane in senso nocivo, quello di non valutare sempre gli effetti della creazione di corresponsabilità solidali per comunioni spesso semplicemente presunte.

Gli artigiani, i lavoratori manuali, i piccoli e grandi affittuari, gli agricoltori, male possono essere accomunati ai commercianti.

Se nella legge civile non è un istituto assimilabile a quello fallimentare che s'informi al principio della unità e concorsualità del procedimento esecutivo, è pur sempre l'istituto provvido del sequestro delle cose che il debitore offre per la sua liberazione; e nell'agricoltore è più che in altri, non la possibilità, ma la certezza della ripresa economica.

L'onorevole ministro per le finanze si è veramente reso interprete di un sentimento generale, diramando di recente istruzioni agli Intendenti di finanza, sulla interpretazione e applicazione delle penalità stabilite in materia di imposte, ad evitare che si coinvolgessero, come erasi minacciato, migliaia di agricoltori in procedimenti fallimentari per debiti di imposte, esatti di poi con prudente e moderato uso dei comuni mezzi di percezione: e maggior titolo di benemerenzza egli sarà per acquistare se estenderà le sue istruzioni anche ad una materia affine, cioè a quella delle penalità fiscali, vuoi allo scopo di renderla veramente redditizia, vuoi a quello di impedire accertamenti suscettivi di riduzioni formidabili, in via di indulto.

Dando anche in questa materia colpi d'ascia, nella selva delle inutili persecuzioni giudiziarie da un lato e delle manovre ostruzioniste dei professionisti delle disavventure commerciali, dall'altro, l'amministrazione della giustizia verrà ad assolvere ad una importante funzione semplificatrice ed economicamente moralizzatrice.

Allora anche essa, non più autonoma e indipendente, ma congiunta all'assestamento della vita economica della Nazione, verrà ad essere nella raggiunta armonia della sostanziale unitarietà delle fonti del potere, la tutrice più alta e serena — sotto la guida del Duce e del suo ministro — dell'ordinamento giuridico, espressione etica e formale della attività tutta dello Stato fascista.

A cotale opera presteranno disciplinata collaborazione gli ausiliari dell'amministrazione, coloro che insieme ai giudici sono realizzatori quotidiani di giustizia.

Nei compiti affidati agli ordini giudiziari è vero che l'avvocato deve considerarsi organo e strumento dei fini e dell'attività dello Stato e sottomettersi alle supreme esigenze della legge, adempiendo ad una funzione che è insieme un ufficio di Stato, ma non è interamente equo ripetere che le classi forensi abbiano conservato un misoneismo codino e non abbiano recato notevole apporto di collaborazione agli sviluppi della rivoluzione e al processo di trasformazione dello Stato.

In un certo momento hanno senz'altro preceduta la Magistratura. Nella relazione alla conversione del decreto 27 ottobre 1927 fu riconosciuto che la rivoluzione fascista non ebbe mai ad interrompere l'attività normale delle funzioni statali, cosicchè la giustizia punitiva potè avere libero corso nei confronti di coloro che servirono la causa fascista.

È questo un punto di sutura fra il problema tecnico e quello politico.

La rivoluzione fascista, che doveva pervadere dello spirito nuovo la Nazione, non toccò, nel suo avvento immediato, l'organismo giudiziario. Avrebbe potuto, sul modello delle altre rivoluzioni, e in ossequio al principio che affida il presidio della forza ai tre poteri militare, divino e giudiziario, creare immediatamente tribunali straordinari ed eccezionali: consentì invece che le prigioni si popolassero di fascisti, condannati in base alla legge comune, e che si arrestassero masse per colpire singoli e che individui rispondessero di azioni di masse.

La Magistratura del tempo diede in prevaenza esempi di larga ed equa interpreta-

zione della norma scritta, pur nel vincolo ferreo della legge lasciata in vigore. Per merito del Regime essa si è di poi inquadrata, adeguandosi ai nuovi tempi, ma l'opera anticipatrice compiuta dalla classe degli ausiliari liberi della giustizia, non fu in allora meno meritoria e tempestiva.

Or è augurabile che gli ordini forensi, che rinnovano la gloriosa tradizione dei collegi romani, quando l'esercizio era una *legalis militia*, permangano, organi riconosciuti dal Regime, a tutela e salvezza del decoro della funzione.

Onorevoli camerati! Il problema della giustizia appare così nelle sue linee generali, tra quelli che meglio possono risolversi con pienezza di risultati stabili, pel concorso di volontà e di ordini tradizionalmente costituiti ad esplicazione di doveri e a consolidamento di autorità.

Da tale unità di intenti, di collaborazioni, di doveri, non può che ricevere certezza di attuazione il motto che è la pratica personale e di governo dell'Uomo consapevole della nuova fierezza e della nuova dignità unitaria della Nazione: « la giustizia fra noi e al di sopra di noi! ». (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pirrone. Ne ha facoltà

PIRRONE. Onorevoli camerati, prendendo la parola sul bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto non mi propongo certo di parlarvi di quella che è stata l'immane opera legislativa del Regime fino ad oggi. Forse sarebbe fatica poco utile ed esorbitante dai compiti e dai limiti della discussione di un bilancio. Lasciate però, onorevoli camerati, che io ricordi alla Camera come attraverso quest'opera legislativa, voluta dal Capo e attuata con tanto alto intelletto e con tanta profonda fede da Sua Eccellenza Rocco, noi abbiamo potuto affermare e consolidare la nostra rivoluzione e lo Stato fascista.

Quanti, onorevoli camerati, hanno avuto la ventura di essere con me nella passata legislatura ricorderanno certamente quando dagli agguerriti e baldanzosi banchi della opposizione ci veniva un grido quasi minaccioso: « normalizzazione »; e dai nostri banchi si rispondeva: « normalizzazione sì, ma normalizzazione fascista » e per bocca del segretario generale di allora i fascisti chiedevano leggi fasciste che attuassero quelli che erano già nella nostra coscienza rivoluzionaria i fini della nostra rivoluzione.

Non è vano, onorevoli camerati, ricordare un poco il passato per trarre auspicî per l'avvenire; non è vano ricordare come attraverso tutta questa opera legislativa noi abbiamo potuto consolidare la nostra rivoluzione, noi abbiamo avuto le leggi fasciste che allora invocavamo. Noi oggi possiamo tranquillamente operare nel Regime consolidato definitivamente.

Onorevoli camerati, di questa, che è certamente l'opera più alta e più meritoria di Sua Eccellenza Rocco, che non a torto è stato definito il legislatore della rivoluzione, io non vi parlerò.

Mi soffermerò invece a parlare di alcuni fatti specifici che hanno diretta relazione col bilancio.

Il nostro relatore, che ha fatto una così lucida, brillante — se pur sintetica — relazione, ha affermato, che se ottime sono le leggi, bisogna però che ottimi siano anche i magistrati che devono applicarle.

Ebbene, onorevoli camerati, la questione della magistratura è quanto mai delicata e voi avete sentito già parlarne con tanto profonda competenza dall'oratore che mi ha preceduto.

La funzione della giustizia, la funzione del magistrato, è senza dubbio, come fu definita, funzione quasi divina, poichè il magistrato deve giudicare l'uomo e le sue colpe, e quindi di molta delicatezza è la responsabilità che incombe al suo ufficio.

Perciò, onorevoli camerati, noi dobbiamo preoccuparci non solo di quelle che sono le condizioni morali della magistratura, ma anche di quelle che sono le sue condizioni economiche.

Se è vero che i nostri magistrati hanno il trattamento che hanno tutti gli altri funzionari di pari grado, non è men vero, onorevoli camerati, che essi, appunto per le altissime loro funzioni, dovrebbero avere un trattamento che li mettesse al di sopra di ogni preoccupazione di indole personale o di indole familiare e desse loro completa la tranquillità di spirito per espletare la loro alta missione.

So perfettamente che le esigenze del bilancio oggi non permettono di toccare questo tasto, ma so anche quale è la sensibilità dell'onorevole ministro quando si tratta di agevolare, fin dove è possibile, i nostri magistrati. E la magistratura italiana merita, onorevoli camerati, ogni particolare benevolenza; perchè noi, che viviamo giornalmente a contatto con questi magistrati possiamo affermare con quanta abnegazione essi

adempiamo al loro dovere, e come l'enorme mole di lavoro che grava sulla nostra magistratura sia espletata con grande spirito di sacrificio.

Diceva il camerata Genovesi come, pur essendo rimasto quasi uguale il numero dei magistrati, sia raddoppiato il numero degli affari civili, e ve ne ha dato le cifre.

Io potrei aggiungere, onorevoli camerati, le cifre che riguardano gli affari penali, e che si riassumono come segue:

Affari penali definiti nel 1922: 901,997; nel 1928: 1,063,864. I reati denunciati sono passati da 1,043,939 nel 1922 al 1,316,333 nel 1928. Bisogna quindi rendere una pubblica lode a questi funzionari, i quali non misurano il lavoro e non misurano il sacrificio.

E bisogna anche ammettere, onorevoli camerati, che questa condizione particolare ha dato luogo ad inconvenienti, inconvenienti che sono al disopra e al di fuori della volontà dei magistrati, e che noi possiamo riassumere così: lungaggine nei procedimenti civili, poco approfondito studio delle sentenze, lungaggine nelle istruttorie penali che arrivano, onorevoli camerati, a trascinarsi talvolta per oltre due anni.

Una voce. Si ricorre sempre alla procedura sommaria.

PIRRONE. Non sempre si ricorre alla procedura sommaria, ma spesso a quella formale, e vi sono delle istruttorie di processo che vanno oltre i limiti consentiti dal Codice di procedura penale.

Voci. No, no! In civile forse sì, ma in penale questo non avviene.

PIRRONE. Potrei citare degli esempi concreti di procedimenti che si trascinano da oltre due anni e mezzo e non trovano ancora la via della loro definizione.

Non so se le condizioni della magistratura siano nella mia regione particolarmente diverse da quelle delle altre regioni, o se la giustizia si svolga dalle mie parti in modo diverso che nel resto d'Italia.

Ma sono inconvenienti che derivano appunto dal ristretto numero di magistrati, i quali, sovraccarichi di lavoro, non arrivano ad espletare nei termini utili tutto il lavoro.

Finalmente, però, la tenacia di Sua Eccellenza Rocco ha potuto cominciare ad avviare il problema alla soluzione e noi abbiamo visto con molto compiacimento, con molta soddisfazione, presentare in questi giorni al Senato quel famoso progetto di aumento dei magistrati e di ordinamento giudiziario, progetto che non risolve certamente la questione,

però l'avvia alla soluzione e certamente apporterà dei buoni frutti.

Onorevoli camerati, questo nuovo progetto che Sua Eccellenza Rocco ha presentato al Senato avrà benefici vantaggi. Anzi tutto aumenterà il numero dei magistrati e in secondo luogo darà ai magistrati la certezza di quello che potrà essere la loro carriera e quindi darà loro maggiore tranquillità di spirito. Infine farà scomparire un certo stato d'animo, che si era affermato in seno alla magistratura, per il fatto di vedere entrare in essa dei giovani i quali non passavano attraverso il vaglio rigoroso dei concorsi, ma erano reclutati con sistemi molto semplici.

Oggi il nuovo progetto ci dà affidamento che anche questi giovani, i quali risposero alle esigenze di un dato momento, in cui bisognava coprire dei posti che diversamente non potevano essere coperti, questi giovani passeranno per il vaglio rigoroso di un concorso e quindi coloro i quali saranno meritevoli entreranno, e gli altri resteranno alle porte. Ciò porterà una tranquillità d'animo anche per gli altri magistrati.

Inoltre, onorevoli camerati, si ritornerà al concorso e questo è un bene, perchè noi oggi possiamo ammirare i nostri magistrati che venivano da quei famosi concorsi, i quali erano una garanzia sicura di sapere e di capacità; quindi è un bene che oggi tutti coloro i quali debbono entrare in magistratura, passino attraverso il severo rigoroso concorso per la Magistratura che è stato sempre il concorso più difficile di tutte le altre carriere.

Infine questo progetto porterà ancora a queste conseguenze: darà prestigio anche alla carriera dei pretori, ed avremo dei pretori che sentiranno l'orgoglio della loro funzione e della loro missione lieti di coprire la carica di pretore, così come potrebbero coprire quella di giudice di Tribunale o di consigliere di Corte d'appello.

Forse, onorevole ministro, non sarebbe male di riesaminare la *vexata quaestio* del giudice unico: io sono d'accordo con l'onorevole relatore e con la Giunta di riesaminare questa famosa questione: se non sia cioè opportuno ritornare al giudice unico nei giudizi di primo grado, perchè il giudice unico forse oggi nella rinnovata coscienza, nella più salda disciplina della Nazione, potrebbe rendere quello che non poté rendere a suo tempo quando ne fu fatto l'esperimento.

Ed in questa opinione non mi trovo solo: sono d'accordo con l'onorevole Giunta del bilancio e mi trovo anche d'accordo col parere

autorevole di magistrati, di coloro cioè che vivono giornalmente la vita giudiziaria, e potrei citare, per tutti, la parola dell'onorevole camerata Albertini, procuratore generale del Re a Milano, il quale, nel suo discorso inaugurale a quella Corte d'appello, così si esprimeva: « e mi sia consentito aggiungere — egli diceva — a complemento di questo tema, che se si ritornasse con le maggiori cautele al concetto dell'unico giudicante nel primo grado, non in via assoluta ed esclusiva, ma a fianco del giudice collegiale, e se si togliesse il criterio della competenza per valore, ecc., si conseguirebbe — egli diceva — l'obiettivo di un migliore ordinamento del processo civile ».

L'abolizione dell'istituto del giudice unico è noto, non fu determinata da difetto sostanziale, ma da errato sistema nel regolarne l'attuazione.

Onorevole ministro, se si ritornasse al sistema del giudice unico, forse una buona parte di quello che è il problema numerico dei magistrati potrebbe trovare una soluzione molto adeguata.

Onorevoli camerati, si ritorna a parlare delle circoscrizioni: anche nel progetto che Sua Eccellenza il ministro ha presentato in Senato sono state modificate alcune circoscrizioni giudiziarie.

Io non credo onorevoli camerati, che l'istituire nuove sedi cioè a dire il frazionare ancora l'amministrazione della giustizia sia — come dicono alcuni — un concetto demagogico; tutt'altro: io ritengo invece che l'azione dello Stato, che la efficienza dell'azione punitiva tanto più è efficace, quanto più è pronta, quanto più è immediata alle popolazioni, quanto più queste popolazioni possono adirla con facilità.

Io credo che il principio dell'autorità dello Stato ne guadagnerebbe. Quindi io non sono contrario, in linea di principio, onorevole ministro, a che siano modificate le circoscrizioni e siano aumentate le sedi, perchè io non credo neanche alle famose economie, di cui tanto si è parlato con l'abolizione delle circoscrizioni o la riduzione delle sedi.

Da principio si ridussero le sedi di Corte di appello, di Tribunale, di Pretura; però io credo che la riforma non abbia dato tutte quelle economie che si riprometteva il proponente. Perchè se economie da un lato si fecero, dall'altro bisogna convenire che maggiori spese l'amministrazione della giustizia ha sopportato, e le ha sopportate attraverso le spese di giustizia per i testimoni, per i periti, per i giurati, per tutta quella gente

che è costretta a spostarsi da un posto all'altro, senza contare poi l'enorme disagio cui vanno incontro le popolazioni.

Onorevole ministro, quindi, io non sono contrario a che si possano ritoccare le circoscrizioni; io vi chiedo solo che, se le circoscrizioni debbano essere ritoccate, si faccia pure; però si segua un criterio unico. Perché se è vero che il Governo non debba sottostare alla volontà delle singole popolazioni, io credo però che azione buona di governo sia quella che faccia gl'interessi e vada incontro ai bisogni delle popolazioni. Quindi criterio per ogni riforma deve essere questo, cioè fare in modo che le riforme apportino un vero benessere e vadano incontro ai bisogni, agli interessi delle popolazioni. Con questo criterio, cioè a dire andando incontro non ai desideri dei singoli, ma agli interessi dei nostri paesi, forse un ritocco delle circoscrizioni potrà essere utile.

E adesso, onorevole ministro, che abbiamo parlato dei magistrati e delle circoscrizioni, parliamo un po' di quelli che sono i collaboratori della giustizia; intendo parlare degli avvocati.

Onorevole ministro, gli avvocati vi sono grati per avere...

MEZZETTI. Non è così! Sono tutti arrabbiati!

PIRRONE. No, gli avvocati sono grati al ministro per quello che sto dicendo, cioè a dire per avere colle sue circolari dato a questa categoria di professionisti un tono più elevato e una missione precisa e specifica, quale deve essere quella degli avvocati nel Regime fascista; e di questo dobbiamo essere grati a Sua Eccellenza il ministro... (*Interruzioni*). Questa definizione non legittima poteva essere una definizione del passato Regime, ma per il Fascismo non va.

Gli avvocati, che sono saldamente inquadrati nelle nostre organizzazioni sindacali, che hanno lealmente aderito al Regime, gli avvocati, onorevole ministro, sapete, aspettano da lungo tempo la famosa cassa di previdenza. So che gli studi sono molto avanzati; so, onorevole ministro, che voi seguite con molta passione questa nobile causa; so però ancora che troppo lunga è stata l'attesa e so ancora che la necessità batte alle porte di tutti i vecchi professionisti, i quali purtroppo, una volta fuori dell'agone forense non vivono più che attraverso la più o meno benevola pietà e carità dei colleghi.

Onorevole ministro, io sono certo che voi porterete la vostra attenzione perché la Cassa

di previdenza diventi finalmente un fatto compiuto.

E debbo aggiungere — e in questo non sono d'accordo col camerata Genovese perché io rispetto le tradizioni fino ad un certo punto, — che io credo che nella coscienza della Nazione sia ormai matura la riforma dei consigli professionali.

Tutte le tradizioni sono nobili, e nessuna professione come la nostra sta più attaccata alle tradizioni; però ogni tradizione non deve essere in contrasto con le nuove necessità e soprattutto con i nuovi ordinamenti dello Stato corporativo. Ebbene, io sostengo che ormai è matura la questione perché sia affrontata, anche se si deve arrivare alla soppressione dei Consigli professionali. E guardate che vi parla un presidente di consiglio professionale. I Consigli professionali si debbono sopprimere per dare tutti i poteri e tutte le funzioni ai sindacati fascisti. (*Approvazioni*).

VERGA. Giustissimo! I Consigli hanno fatto il loro tempo; sono un doppione!

PIRRONE. Che gli avvocati nella maggioranza siano di questa opinione, è dimostrato dal fatto che non vi è assemblea di avvocati fascisti in cui non si formuli il voto che finalmente si attui questa riforma per cui si aboliscano i Consigli e si sopprimano soprattutto queste fonti di contrasto tra Consigli professionali e organi sindacali. Si ha un bel parlare di collaborazione tra sindacati e Consigli, ma spesso i conflitti nascono al disopra delle persone e all'infuori della loro volontà. Non so come si potrà risolvere la questione il giorno in cui, per esempio, il Sindacato ritenesse che un professionista non è degno di esercitare la professione e viceversa il Consiglio ritenesse che quel professionista può restare iscritto nell'Albo. Avremmo un contrasto di giudicati che è bene sia eliminato. Una volta per sempre, si dica che soltanto l'organo sindacale è l'organo che ha la piena giurisdizione su tutti coloro che esercitano la professione.

VERGA. Giustissimo!

PIRRONE. Adesso, onorevoli camerati, permettetemi di parlare di una questione che, seppure riguarda in modo particolare la mia regione, tuttavia ha un interesse di indole generale per i suoi riflessi nazionali. Intendo parlare, onorevoli camerati, di quella che si definisce la delinquenza in Sicilia. Anche questo è un altro dei luoghi comuni che è bene una volta per sempre sia sfrondato. La delinquenza in Sicilia non è peggiore, nè maggiore di quella che è nelle altre regioni. Noi siamo grati, e con noi le popolazioni della

Sicilia, al Governo Fascista, per avere voluto e saputo attuare quella energica azione che ha portato al completo e rapido risanamento della nostra terra e che ha ripulito definitivamente di qualche centinaio di delinquenti che la infestavano la nostra regione. Questo compito, che è stato voluto dal Duce e che è stato attuato con tanta energia, è certamente uno degli atti più benefici del Regime in Sicilia.

Però è bene si sappia che l'opera è stata compiuta e che ormai anche la Sicilia deve essere considerata come una regione completamente pacifica e pacificata.

Si parla sempre di quella che è la delinquenza in Sicilia. Ebbene, permettetemi che io vi citi alcune cifre, perchè soltanto attraverso l'eloquenza delle cifre si può stabilire quella che è la verità indiscutibile. Ho qui alcuni dati che non sono *ad usum delphini*, perchè sono dati quasi ufficiali.

Degli imputati condannati non vi faccio cifre assolute perchè non avrebbero significato; vi faccio le cifre riportate a percentuale, cioè per ogni 100,000 abitanti, ebbene: imputati condannati nel 1928 sono stati, come media di tutto il Regno, 1685 per ogni 100,000 abitanti. La Sicilia orientale ha dato, come media 1320 condannati per ogni 100,000 abitanti, cioè a dire una cifra inferiore alla media generale del Regno. La Sicilia occidentale ha dato 2226, cioè qualche cosa di più della media generale. Però i dati della Sicilia occidentale restano al di sotto di quelli che sono i dati dei condannati, ad esempio, della Liguria ha avuto una media di 2301. E restano inferiori a quelli della Venezia Giulia con 2290 (*Commenti*); inferiori a quelli del Lazio 2929 (*Commenti—Interruzioni*).

Ebbene, parliamo dei reati. Sapete quale è la media su tutto il Regno per 100,000 abitanti dei reati denunciati? 3196. Sapete quale è la media della Sicilia orientale? 2641, cioè al di sotto di molto della media generale del Regno.

Sapete quale è la media della Sicilia occidentale? 3319. (*Commenti*).

C'è poco da sorridere, camerata Cucini. Le cifre non le ho inventate io! (*Commenti*).

Sapete quale è la media del Lazio? 4407.

VERGA. I confronti non sono stati mai tanto odiosi!

PIRRONE. Non è per stabilire confronti, onorevole camerata, è per stabilire una verità che ormai scotta, perchè, ella forse non lo sa, ma posso dirle che fino ad un mese fa (mi dispiace che non ci sia l'onorevole Ar-

pinati) un giornale di Torino ed un altro di Roma ancora una volta portavano, con titoli su 4 colonne, i resoconti di delitti compiuti dalla mafia in Sicilia, come se fossero stati compiuti oggi.

È anche questa un'opera di denigrazione che non va solo a scapito della Sicilia, ma di tutta l'Italia, perchè questi giornali vengono poi tradotti in altre lingue presso altri paesi ed io ne ho visti tradotti in America, onorevoli Camerati, con lo scopo non solo di nuocere al nostro prestigio, ma soprattutto con scopo di concorrenza commerciale per impedire che i forestieri vengano in Italia e soprattutto in Sicilia. (*Commenti — Interruzioni*).

A proposito della delinquenza e dei famosi processoni di associazioni a delinquere che sono stati fatti in questi ultimi tempi, ho dovuto notare un inconveniente molto grave. Ho dovuto vedere dei pericolosi banditi i quali erano stati condannati una volta od anche due volte all'ergastolo (*Commenti — Interruzioni*), e che pure venivano ancora trascinati per le aule dei tribunali e delle Corti di Assise, magari per rispondere di un semplice furto o di una semplice estorsione; e non vi dico con quanta spesa e con quanto schieramento di forze di ordine pubblico, e non vi dico qui lo spettacolo poco edificante che questi signori davano di fronte al pubblico ed alla magistratura. Essi usavano un contegno arrogante, perchè nulla avevano da perdere e nulla più da temere, e si erano messi al di sopra e al di fuori della società.

Orbene, onorevole ministro, credo che non sarebbe male che nel nuovo Codice di procedura penale si potesse introdurre una disposizione con la quale si potesse dire che non si fa più luogo all'azione penale per i condannati all'ergastolo. L'ergastolo è la morte civile e quindi credo che possa assorbire tutte le altre pene e tutti gli altri procedimenti.

Onorevoli camerati, durante l'anno in corso entreranno in vigore, o per lo meno saranno pubblicati, il nuovo Codice Penale ed il nuovo Codice di procedura penale. Almeno così ci ha fatto sperare Sua Eccellenza il ministro della giustizia. Presto avremo gli altri codici. Sarà così compiuta e completata la struttura giuridica dell'edificio dello Stato fascista.

La storia insegna, onorevoli camerati, che ogni rivoluzione ha potuto affermarsi e trionfare in quanto ha portato una maggiore giustizia. Però nessuna rivoluzione ha mai portata la maggiore giustizia per tutti, senza

beneficare particolarmente una classe. Forse unico esempio nella storia, la rivoluzione fascista ha portato veramente una maggiore giustizia per tutti i cittadini.

E se è vero che degli innumerevoli monumenti della civiltà latina quello che più forse importa ed è il più grande è il *Corpus juris*, se è vero che tutte le conquiste e tutti i trionfi guerreschi di Napoleone il Grande sono andati perduti e di lui è rimasta solamente, opera immortale, il Codice Napoleonico, ebbene, onorevoli camerati, la civiltà nuova instaurata dal Fascismo avrà finalmente anche il suo *Corpus juris*, per la volontà del Duce e per sapienza di Sua Eccellenza Rocco, monumento granitico che sfiderà i secoli ed alle lontane generazioni dirà che le più grandi e le più alte civiltà del mondo hanno portato e porteranno sempre un nome: Roma! (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ceci.

CECI. La relazione della Giunta generale sul bilancio della Giustizia ha richiamato molto opportunamente l'attenzione della Camera sull'imponenza e sul valore dell'opera legislativa compiuta dal Governo fascista.

Da un riepilogo, anche sommario, di quelle che sono le leggi speciali, e più ancora dei progetti dei nuovi Codici e delle pregevoli relazioni che li accompagnano, è facile farsi un'idea del modo tangibile, con il quale il Regime fascista ha saputo provvedere alle esigenze della nostra legislazione.

E mi è caro in questa circostanza rilevare come, sotto l'alta guida del Duce, Sua Eccellenza il Ministro Rocco, noto anche fuori i confini della Patria per le sue qualità eminenti di giurista veramente geniale, ha compiuto con fervido amore una fatica, di cui dobbiamo essergli particolarmente grati.

Era chiaro ed opportuno che, innanzi tutto, il Partito fascista, uscito vittorioso dalla Rivoluzione e assunto il Potere, si preoccupasse di rivedere e di aggiornare la nostra legislazione, poichè mentre in tutto il Mondo parecchie Nazioni si erano già date, nell'immediato dopo-guerra, allo studio della riforma delle loro leggi, in Italia questa necessità era maggiormente sentita per la circostanza che alla grande conflagrazione aveva fatto seguito il movimento di riscossa dei reduci e del fior fiore della nostra gagliarda giovinezza.

Ed era quindi ben naturale che il Fascismo permeasse della sua volontà e della sua dottrina tutta la nostra legislazione.

E che sentisse immantinentemente il bisogno di procedere preliminarmente alla riforma delle

leggi penali, come quelle che provvedono all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato, e che in un secondo tempo pensasse alla materia civile che regola i diritti patrimoniali dei cittadini. È così si sono avuti i progetti del Codice penale e del Codice di procedura penale.

È con senso di orgoglio che io devo a questo punto ricordare alla Camera come i due progetti abbiano largamente interessato l'opinione internazionale, e come abbiano fornita materia di studio a non pochi giuristi stranieri, i quali ne hanno fatto le più ampie lodi, anche quando hanno dovuto avanzare riserve o esporre critiche in omaggio a scuole e dottrine in contrasto con le nostre.

Io non vi parlerò del Codice penale, con il quale il legislatore si propone innanzi tutto di garantire maggiormente la sovranità dello Stato tutelandone l'autorità, di provvedere alla salvaguardia della proprietà e di assicurare la sanità della razza; vi parlerò invece del Codice di procedura penale sotto un profilo particolare alla luce del quale tenterò, attraverso le mie modeste forze, di dimostrare che con la sua revisione, se da una parte sono state aumentate, come era da attendersi, le misure di rigore verso coloro che delinquono, dall'altra si sono attuate più ampie forme di garanzia per i cittadini probi, i quali abbiano eventualmente a venire alle prese con la giustizia.

Una prima osservazione a farsi, a titolo di nostra intima soddisfazione, è che una volta tanto — ed è gloria del Regime ed è vanto del ministro Rocco — non si sia ricorso alla sapienza altrui, ma si sia risaliti alle nostre buone tradizioni che fanno di Roma e dell'Italia le maestre della giustizia e del diritto fra le genti; e si sia fatto a meno di importazioni esotiche, seguendo invece i sani principi della rettilinea coerenza della legislazione fascista. (*Approvazioni*).

Soprattutto il progetto del nuovo Codice di rito reca una impronta decisa, marcata di quella che è la volontà fascista. E poi ci siamo potuti, attraverso un Governo forte ed autorevole, sbarazzare finalmente di tutti i contrasti e delle esigenze di scuole inconciliabili, le quali, ogni volta che si trattava di varare una legge, rendevano inevitabile una esiziale transazione; e ci siamo potuti anche liberare di quelle che erano le necessità di parte, per le quali le norme venivano a risentire l'influenza di interessi disparati, con grave nuocimento della loro unità organica e con la prevalenza di vedute particolaristiche e di criteri antagonistici.

Questo Codice invece è di stile prettamente fascista; parte da presupposti dottrinari fascisti; ed è condotto con una ferrea volontà fascista, che fa veramente onore a chi l'ha preparato.

Vi avevo detto che avrei fatta una dimostrazione illustrativa, e mantenendo la promessa sarò telegrafico, dato che l'ora si attarda e che altri camerati mi hanno preceduto in questa discussione, pur trattando argomenti differenti da quelli che sto prospettando alla Camera.

Tornando al Codice di procedura penale rilevo ancora che non solo abbiamo un maggior numero di garanzie per i galantuomini, ma abbiamo altresì una serie di provvedimenti atti ad assicurare la serietà del funzionamento della giustizia, per cui tutte quelle disposizioni di legge, che a volte tramutavano le sale di udienza in accademie vere e proprie, sono state rigorosamente bandite. Ne guadagneranno la economia dei giudizi e più ancora la dignità dei compiti delicati assegnati alla giustizia.

Ed a questo punto dichiaro che sono pienamente d'accordo con i precedenti oratori sulla imprescindibile necessità di accrescere il numero dei magistrati. Affaccio questa osservazione incidentalmente ed aggiungo solo che bisogna tenere presenti anche i funzionari delle cancellerie, il cui numero è davvero insufficiente in relazione alla mole di lavoro, che sono chiamati a disbrigare. Per gli uni e per gli altri è doveroso provvedere ad un trattamento migliore. A questo proposito non è male che l'onorevole Rocco abbia pensato a ridurre per l'avvenire gli appelli e le opposizioni temerarie, che si verificano su larga scala a solo scopo dilatorio e nel deplorabile intento di evitare le conseguenze della condanna. Il personale della giustizia si vedrà così liberato da quelle, che non esiterei a chiamare perdite di tempo per la definizione di pratiche superflue.

Una grande remora è stata introdotta nel progetto del Codice di procedura penale, con il pericolo cioè che, in sede di appello, la sentenza possa essere riformata in danno di chi lo ha proposto.

SEVERINI. Auguriamoci che ciò avvenga anche per i reati maggiori.

CECI. E perchè no? C'è nel nuovo Codice un altro e non meno efficace rimedio alle lungaggini, onorevole Severini, ed a tutto vantaggio della speditezza che dev'essere propria del nostro costume fascista, ed è rappresentato dalla limitazione delle nullità, di quelle cioè che non attengano alla sostanza,

di quelle trascurabili formalità in una parola, che spesso ponevano nel nulla un giudicato che era equo e giusto.

Vi ho detto che mi proponevo di dimostrare succintamente che nel Codice di rito sono stati compresi alcuni istituti a beneficio degli onesti. Esaminiamone qualcuno rapidamente.

Il danneggiato e l'offeso, come è noto, hanno diritto ad sperimentare a titolo di risarcimento un'azione civile, che in giudizio si esercita normalmente con la veste di parte civile. Innanzi tutto si è stabilito che scelta una via legale non si possa adire l'altra e poi si è provveduto, perchè in sede penale il giudice abbia anche a valutare il danno arrecato e nel dispositivo della sentenza abbia a giudicare di questa materia, e cioè di quanto si riferisce al risarcimento, in modo che in unico giudizio e con unica sentenza venga stabilita e statuita in cifra concreta la riparazione pecuniaria dovuta alla parte lesa.

Ma c'è di meglio, e per lo meno su questo, onorevole camerata ed amico Severini, saremo d'accordo. C'è un altro istituto, quello che pregiudizialmente poneva il galantuomo nella condizione di non poter provare la propria innocenza e di conseguenza, nel corso della sua vita, poter luminosamente dimostrare di avere le carte in regola: l'istituto della prescrizione. Molte volte un cittadino probo, soggetto a procedimento penale, si sentiva assolvere unicamente perchè il tempo e le circostanze avevano voluto che l'azione che si svolgeva contro di lui fosse dichiarata prescritta. (*Approvazioni*).

Oggi invece con le nuove disposizioni è consentito l'esame preliminare nel merito per cui, prima di scendere all'applicazione del beneficio della prescrizione, che rimane integro e saldo per chi voglia avvalersene, il giudice deve indagare se il fatto sussiste, se è stato commesso dalla persona imputata, e se essendo stato commesso costituisce reato. E questa è una vera conquista a vantaggio dei galantuomini i quali vedranno così allontanata nel tempo una possibilità di sospetto o di dubbio sulla loro condotta civile.

E procediamo innanzi.

Le vecchie disposizioni di legge, che sono mantenute nel nuovo codice penale, non punivano il cittadino che avesse agito per motivo del proprio dovere e in istato di legittima difesa. Ebbene era riprovevole che, nonostante questa impunità assoluta accordata dalla legge, in realtà si verificasse nella pratica il triste evento che il cittadino, che avesse agito in queste condizioni fosse arre-

stato e venisse a soffrire una carcerazione preventiva, talvolta lunghissima trattandosi non di rado di delitti di competenza della Corte di Assise, per essere poi assolto perchè la legge questa condizione gli aveva fatta prima ancora che fosse assicurato alla giustizia.

Ora per una saggia disposizione del nuovo Codice non assisteremo più a così dolorosi inconvenienti, poichè è data facoltà all'agente della forza pubblica quando dall'indagine sommaria si riconosca che si sia agito o per compiere il proprio dovere o in istato di legittima difesa, di non procedere all'arresto. Tale beneficio è anche accordato nei confronti dei mandati di cattura, per essere questo istituto regolato con gli stessi criteri.

SEVERINI. Bisogna creare, però, l'agente capace di fare quell'indagine sommaria.

CECI. L'onorevole Severini, il quale si interessa di questi provvedimenti con molta passione e fa bene perchè i problemi della giustizia debbono essere sempre in primo piano, in quanto non riguardano soltanto la collettività dei cittadini, ma investono la stessa sicurezza dello Stato, deve giustamente avere una soddisfacente risposta alla sua interruzione.

Io gli dirò senz'altro che voglio augurarmi che come sono state preparate ottime leggi così abbiano a trovarsi ottimi esecutori, e che nell'avvenire la scelta dei funzionari dell'ordine pubblico sia anche più accurata a causa delle nuove e delicate mansioni che vengono ad essi affidate.

E passiamo ad altro. Una volta tanto si è avuto il coraggio di dire una parola chiara e franca anche su un punto sul quale vi era stata perplessità o si erano avuti tentennamenti. Si è sempre e molto parlato di eguaglianza di cittadini di fronte alla legge. Nessun dubbio che così debba essere. Anzi se un'eguaglianza reale, profonda è da desiderarsi ognora, essa è proprio quella consacrata dal Regime fascista alla luce della sua dottrina.

Ma questa eguaglianza deve essere intesa sanamente. E noi troviamo quanto mai giusta una distinzione tra i galantuomini e quelli che non lo sono, tra i delinquenti e quelli che sono ben altro. Quindi il progetto del Codice, pur mantenendo integro il principio, usa un trattamento diverso e direi quasi di meritato favore per coloro che sono cittadini integri e che incidentalmente vengono per la prima volta alle prese con la giustizia. E questo risponde al concetto fascista della

tutela di quanti compiono intero il proprio dovere verso lo Stato.

E sempre con riferimento a queste qualità inerenti alla persona, quando l'agente si trovi di fronte ad un individuo di precedenti impeccabili ha facoltà di soprassedere all'arresto e di accontentarsi di un atto di sottomissione.

Conseguentemente a queste disposizioni ne sono state progettate altre di rilevante importanza. Si è tenuto conto delle condizioni particolari, nelle quali possano versare determinate persone che debbano essere comunque arrestate. E qui si tratta dei cosiddetti casi pietosi o quanto meno raccomandabili, che la legge viene a considerare con speciale benevolenza. Pertanto, di fronte ad alcune condizioni di carattere eccezionale, si è concessa la possibilità di essere trattenuti in istato di arresto nella propria abitazione. Allo stesso principio di tenere nel dovuto conto i precedenti del prevenuto risponde la facoltà demandata al giudice di detrarre eventualmente la durata della custodia preventiva dalla durata complessiva della pena. Ed ora passiamo ad un altro istituto che viene regolato con i criteri adottati per quello della prescrizione.

Se non erro, dalla sinistra mi viene una osservazione...

Una voce. Dalla destra!

PRESIDENTE. Nella Camera fascista è lo stesso! (*Approvazioni*).

CECI. ...una osservazione che sta a dimostrare il vivo interessamento della Camera per questi problemi.

Nei confronti dell'applicazione dell'amnistia è stato provveduto, ed era logico, alla stregua dei principi informativi seguiti nei riguardi della prescrizione. Si è detto e scritto che l'amnistia rappresenta un atto di clemenza sovrana insindacabile. Il concetto rimane fermo, e su questo non può esserci dubbio e meno ancora discussione. Queste prerogative i fascisti le tengono a cuore più di ogni altro cittadino.

Con le recenti disposizioni del Codice non si viene ad infirmare comunque questo principio, che rimane integro e saldo; poichè si parte da un esame pregiudiziale e da una preventiva valutazione, e, ove il fatto sussista e vi si ravvisi un crimine solo allora si procede all'applicazione dell'amnistia. Ma ove risulti che il fatto non sussista o l'individuo non l'abbia commesso, prima di arrivare all'applicazione dell'amnistia, che è sempre una sanatoria, un beneficio di cui viene ad usu-

fruire chi un fatto illecito abbia commesso, viene senz'altro ed in via preliminare pronunciata sentenza di assoluzione. Ma vi è di più e di meglio. Può accadere che l'amnistia venga applicata all'insaputa dell'interessato.

Orbene, in questo caso, per tutte le ragioni, alle quali ho accennato, è data facoltà al cittadino amnistiato di fare una opposizione per ottenere che venga riesaminata la sua situazione, processuale, perchè ove il fatto non sussista, oppure non sia stato da lui commesso, o non costituisca reato possa aver diritto a quella tale assoluzione preliminare per cui non si debba scendere all'applicazione dell'amnistia.

Onorevoli Camerati, ho detto di esser breve, e mi avvio alla conclusione: pochi rilievi ancora che possono avere la loro importanza, e poi passerò senz'altro a concludere.

Abbiamo pure affermato che col nuovo Codice di procedura penale si assicura una maggiore serietà al funzionamento della giustizia.

Basta guardare anche panoramicamente alcune delle nuove disposizioni per convincersene immediatamente. Parlerò delle più importanti.

Fino ad oggi era possibile la costituzione di parte civile in tutti gli stadi di giudizio e non oltre la dichiarazione di chiusura del dibattimento.

Infiniti sono stati i colpi di scena in questa materia con successiva teatralità, e quando le parti nei corridoi non riuscivano a trovare una via d'intesa, all'ultima ora, venivano ad intralciare il corso della giustizia con una costituzione di parte civile che non era più attesa! Anche a questo si viene ad ovviare perchè col codice di rito la costituzione può esser fatta soltanto o in periodo istruttorio, o all'apertura del dibattimento; di conseguenza chi lasciasse scadere questi termini non potrà poi improvvisare una di quelle scene che noi abbiamo sempre concordemente ed onestamente riprovate.

Vi sono poi altre disposizioni che conferiscono alla giustizia quel carattere e quella serietà che deve sempre avere e che noi dobbiamo fermamente volere.

Dicasi così del denegato riconoscimento alle inframmitenze nei procedimenti di persone non munite di speciale mandato: tutti gli atti compiuti da costoro non hanno valore e non vengono ratificati. Gli scritti anonimi non possono essere presi in considerazione. È questa una affermazione morale ed edu-

cativa di altissimo significato. È impedita la pubblicazione di atti e di notizie riflettenti l'andamento istruttorio o che abbiano riferimento con le processure.

È fatto divieto ai malfamati di trattarsi nelle aule di giustizia. E così via.

Sono state infine sancite norme che veramente costituiscono un atto di evidente sincerità.

In materia di periti noi sappiamo che, nominato dal giudice il primo, la parte, per conto suo, aveva diritto a sceglierne un secondo, il quale aveva facoltà di rivedere il lavoro compiuto dall'altro e di procedere ad una sua perizia. In caso di mancato accordo fra i due sorgeva la necessità della nomina di un terzo perito.

Di qui lungaggini, disparità di pareri e fuorviamenti della giustizia.

C'era quindi da mettere fascisticamente a posto la vera posizione del secondo perito nel procedimento.

Con quella visione della realtà, che guida l'onorevole Rocco, è stato molto opportunamente stabilito che questo perito abbia ad assumere la sua veste reale, quella cioè di difensore tecnico della parte, e solamente sotto questo profilo, sotto questo aspetto, le sue indagini, i suoi rilievi e le sue perizie saranno presi in considerazione.

SEVERINI. In verità il ministro non crede nè al primo nè al secondo perito. (*Si ride*).

CECI. A questo punto mi preme esprimere con ogni lealtà una mia vecchia opinione, poichè veramente avevo sentito un intimo travaglio quando in un primo tempo, e se ne era largamente parlato un po' dovunque, si era assicurato che nel nuovo progetto forse quella forma antipatica ed ibrida di assoluzione, che viene accordata per la non provata reità sarebbe stata definitivamente soppressa.

Orbene è veramente con cuore tranquillo, con animo sereno che vedo conservata questa formula di assoluzione, che, se non è soddisfacente, è eminentemente pratica (*Interruzioni*).

Esistono in realtà delle situazioni processuali, che non consentono in maniera assoluta che i motivi o le ragioni della innocenza o della colpevolezza siano così chiari e differenziati da consentire di procedere ad una condanna o ad una assoluzione piena dell'imputato. C'è una zona intermedia, una zona grigia nella quale fino ad un certo punto le prove reggono e per un altro verso mancano; c'è una zona nella quale gli elementi di accusa e di difesa tendono a fondersi ed a con-

fondersi, nonostante le fatiche delle parti e la buona volontà del magistrato. A questa situazione dubbia non può che corrispondere una formula di assoluzione dubitativa: quella della non provata reità.

Non può essere altrimenti e bene a ragione l'onorevole ministro è ritornato un poco su quel che poteva essere un suo apprezzabile ed onestissimo intendimento del primo tempo, di distinguere cioè nettamente i galantuomini da quelli che non lo sono ed ha mantenuto nel progetto questa formula di assoluzione certamente antipatica, ma evidentemente molto pratica.

SEVERINI. La prima soluzione era migliore!

CECI. Non siamo d'accordo. Purtroppo le situazioni processuali ci mettono in realtà nella dura condizione di non poter sicuramente discernere se ci sia innocenza assoluta o colpevolezza certa.

Un altro istituto è stato regolato e chiarito e riguarda la collettività dei cittadini, che subiscono condanne; intendo riferirmi all'istituto della riabilitazione.

Fino ad oggi quando si era colpiti da una sentenza di condanna in forza di leggi speciali, ad esempio di quelle militari, non era possibile ottenere la riabilitazione.

E se l'interessato chiedeva al Tribunale militare di essere riabilitato si sentiva rispondere che non si poteva dar luogo alla riabilitazione, perchè questo istituto non era contemplato nel Codice per l'Esercito. Di recente però la Suprema Corte di Cassazione del Regno, applicando per analogia la legge, aveva affermata la massima che, in difetto nella legge speciale di un istituto giuridico, si potesse fare ricorso alla legge ordinaria e far luogo alla riabilitazione.

Ora questa materia è regolata con chiarezza ed in modo definitivo, perchè nel progetto del Codice tassativamente è prescritto che quando, attraverso la legge speciale o per il tramite del giudice speciale, non si possa far luogo alla riabilitazione, sia consentito adire le vie ordinarie, affinché la riabilitazione abbia ugualmente luogo. E passiamo senz'altro ad un altro argomento, che riveste un carattere di palpitante attualità.

C'è un istituto che interessa molto il buon andamento della giustizia e non viene regolato nel nuovo Codice di procedura penale. Intendo parlare della giuria.

L'onorevole ministro però ha dichiarato che in questo campo ci sarà una revisione prossimamente, quando si procederà al riesame della legge sull'ordinamento giudiziario.

Ed allora ne conseguirà anche la riforma della giuria.

CAPRINO. Ma senza scabinato!

CECI. Questo mi dispiace; non è proprio la mia opinione.

Ad ogni modo prendiamo atto che la giuria sarà abolita. Ne siamo lieti come fascisti, poichè le giurie in genere e soprattutto le giurie, le quali giudicavano più sotto la fallacia delle impressioni che non con l'ausilio della propria esperienza e capacità tecnica, erano in gran parte composte, specialmente nelle Corti di provincia, di quei poveri diavoli di contadini, ex consiglieri comunali, venuti su dalle defunte leghe rosse e analfabeti per eccellenza. (*Interruzioni*).

È verità inoppugnabile, onorevoli camerati; a me per esempio è accaduto il caso di un giurato il quale, al momento della votazione, dichiarò candidamente al Presidente che non era in grado di esprimere il suo voto, perchè non sapeva materialmente scrivere sulla scheda un sì o un no. (*Commenti*).

Voci. Nella sua provincia?

CECI. No, non era in una Corte della mia provincia....

Quindi sull'abolizione della giuria come fascisti non si può non essere concordi....

ZINGALI. Ma come avvocati no!

CECI. Qui non è l'avvocato che parla, ed i superiori interessi della Nazione e della Giustizia debbono prevalere in pieno su tutti gli altri per quanto apprezzabili.

Però noi vogliamo esprimere il nostro modesto parere nel senso cioè che, abolita la giuria, venga istituito quello scabinato sul quale non siamo d'accordo con l'amico onorevole Caprino....

CAPRINO. E con molti altri!

CECI. ...scabinato destinato ad affiancare i giudici togati. Perchè se è vero che il giudice togato possiede una capacità ed una cultura tecnica di primissimo ordine, non è men vero che possa riuscire assai utile ai fini della giustizia agevolare l'opera sua, integrarne il giudizio con quella conoscenza profonda degli uomini, delle situazioni e degli ambienti, di cui saprebbero dar prova proprio i consulenti dello scabinato, se sapientemente scelti. Si può dare il caso che occorra in un giudizio grave la presenza di un medico o di un ingegnere o di un altro professionista. Con il loro intervento in determinate situazioni, si può presumere, che si riesca a rendere una giustizia più conforme a realtà. (*Commenti*).

Del resto abbiamo già in proposito un esempio significativo, e l'onorevole Rossi lo

sa per esperienza personale. Abbiamo nella Magistratura del lavoro i consultori che funzionano egregiamente. Quindi con lo stesso criterio, portato in un altro campo, e con quelle modalità, che con la sua sapienza l'onorevole Ministro vorrà studiare ed attuare, l'istituto dello scabinato per le cause che sono ora di competenza della Corte di assise potrebbe assolvere una funzione tanto utile quanto necessaria.

A questo punto, in vista di questi maggiori compiti, dovrei rinnovare la mia precedente preghiera all'onorevole Rocco; ed è che il personale non soltanto venga accresciuto, ma che le condizioni di trattamento siano sensibilmente migliorate.

Non è questa una aspirazione sentimentale, ma è dovuta piuttosto a quel senso di gratitudine che tutti sentiamo verso la Magistratura e verso i funzionari delle cancellerie, e che è originata dalla circostanza di assistere quotidianamente alla nobile fatica di questi benemeriti della giustizia, i quali lavorano con fervore di fede e con spirito di sacrificio veramente lodevoli. (*Approvazioni*).

E un'altra raccomandazione io debbo fare in sede di discussione del bilancio della giustizia, perchè ove sia possibile (è un trattamento di favore che invoco) gli imputati che sono alle prime armi (*Si ride*) siano tenuti separati da coloro che hanno più volte delinquito specialmente durante il periodo istruttorio.

I delinquenti professionali devono vivere appartati, per impedire che impartiscano nocive lezioni ai meno esperti, ai detenuti che chiamerei novizi. E ciò anche per impedire che nelle severe aule della giustizia vengano inscenati attacchi simulati di epilessia o di equivalenti. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Non interrompano!

CECI. Lo fanno per fornirmi gentilmente materia di discussione. (*Si ride*).

Si è parlato anche di circoscrizioni giudiziarie. Non ne voglio trattare, ma desidero semplicemente richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro su alcune osservazioni ovvie che abbiamo tutti avuto modo di fare.

Si sono soppresse parecchie sedi di pretura.

Si credeva che gli affari delle preture abolite sarebbero stati accentrati nella sede del capoluogo, con un indirizzo maggiormente unitario ed anche con un certo beneficio dal lato dell'economia.

Senonchè abbiamo visto automaticamente sorgere, a breve distanza di tempo e nelle sedi delle preture cessate, le sezioni che poi in

effetto funzionano nè più nè meno che come sedi vere e proprie di pretura, perchè ivi si fanno le istruttorie, ivi si celebrano i dibattimenti. Ed allora io mi domando: non sarebbe il caso di procedere ad una revisione di queste sezioni, nel senso che, ove sia possibile e consigliabile, si torni ad elevarle alla dignità di preture per la serietà della giustizia ed anche in relazione alla mole di lavoro che viene da esse compiuto? Tanto più che l'economia non ci perderebbe, poichè debbo ritenere che le spese sarebbero forse le medesime di quelle che si sostengono oggi per mantenerle come sedi di sezione. (*Approvazioni*).

E adesso voglio spezzare una lancia a favore di una categoria di egregi professionisti dei quali si è detto forse quel male che non meritano. Parlo degli avvocati. (*Commenti*).

L'anno scorso, mentre si discuteva il bilancio delle corporazioni, un egregio nostro collega, l'onorevole Di Giacomo, da questa tribuna accennava con un gesto degno di rilievo alle benemeritenze della classe forense. Rammento che da un banco di destra, ascoltando la elencazione dei meriti degli avvocati, mi permisi aggiungere ad alta voce quello che mi sembrava il maggiore, che degli avvocati ne erano caduti parecchi gloriosamente al fronte. Il Duce, che era in quel momento alla Presidenza, nella sua illuminata e superiore giustizia ebbe ad esclamare: « È vero! ». È questo un altissimo riconoscimento che pone questa categoria di intellettuali in una condizione assoluta di doveroso rispetto da parte dei cittadini; poichè se è anche vero che qualcuno non fa troppo onore alla toga, non è men vero che la stragrande maggioranza di questi professionisti valorosi e degnissimi rappresenta un prezioso organo di collaborazione della giustizia nell'interesse della sicurezza e del prestigio della Nazione. (*Approvazioni*).

Ebbene, non chiedo nulla per loro di più concreto della pubblica estimazione, però, ove sia possibile, io raccomando all'onorevole Ministro di studiare una qualche forma di previdenza, nel generoso intento di rendere meno preoccupante e meno incerto l'avvenire di una nobile schiera di benemeriti lavoratori.

Onorevoli camerati, ho finito; ma non è forse superfluo ricordare che se la Patria si difende lungo la fronte di battaglia nella Pora delle prove supreme, si salvaguarda altresì ogni giorno in quelle trincee interne, che sono le aule della giustizia, illuminate e riscaldate da una fede nuova che si chiama

Fascismo e sotto la guida impareggiabile e l'impulso vivificatore del suo magnifico Duce. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Vascellari. Ne ha facoltà.

VASCELLARI. Onorevoli camerati, parlerò molto brevemente, perchè gli oratori valenti che mi hanno preceduto hanno già spaziato in tutti i campi dei problemi dell'Amministrazione giudiziaria, ed io forse, dopo i loro brillanti e dotti discorsi, avrei rinunciato alla parola, se non sentissi il dovere di esprimere, più che il consenso, la nostra entusiastica ammirazione per l'opera saggia riformatrice che il Guardasigilli onorevole Rocco ha saputo portare in tutti i campi dell'amministrazione giudiziaria e per le riforme audaci e rivoluzionarie che ha saputo introdurre nella nostra recente legislazione.

Ma riterrei, onorevoli camerati, che un discorso il quale si limitasse ad una manifestazione di adesione e di ammirazione e non scendesse anche ad esaminare e segnalare quelle deficienze dei servizi, che noi pratici, perchè a contatto quotidiano, per necessità professionali, con gli ambienti giudiziari, siamo in grado di rilevare e di segnalare a chi è preposto alla pubblica amministrazione, riterrei, dico, che un discorso che non scendesse anche a questa disamina sarebbe perfettamente sterile. Ond'è, che senza nessuna volontà, beninteso, di far critiche, ma soltanto con la fiducia di poter modestamente collaborare con un gesto di lealtà a quella che è l'opera dei preposti alla amministrazione giudiziaria, segnalerò questi piccoli inconvenienti che ancora oggi si verificano.

Dire che il personale in genere di tutta l'amministrazione è insufficiente, non è una novità. È stato già detto e dobbiamo riconoscere che vi sono ragioni di indole superiore che vietano di aumentarlo in modo forse adeguato ai bisogni.

Tuttavia, la recente riforma contenuta nel disegno di legge che il Guardasigilli ha presentato al Senato, aumenta notevolmente il numero dei giudici, e io credo che per questa categoria di funzionari, cioè per la categoria più importante, saremo a posto quando si saranno maturati i frutti della nuova riforma.

Saremo a posto, perchè si deve riconoscere che oggi si lamenta l'insufficienza dei giudici, ma spesso, perchè gli organi dei Tribunali e delle preture — e meno quelli delle Corti di appello — non sono riempiti secondo il numero dei posti di ruolo, non perchè gli

organici siano troppo inadeguati per il lavoro giudiziario.

Io credo d'altronde che in seguito si potrà avere una diminuzione di lavoro giudiziario; oggi le statistiche, diligentemente esposte nella relazione dell'onorevole Arcan-geli, ci dimostrano che il numero di tutte le procedure sia civili che penali sia contenziose che di volontaria giurisdizione, sono in aumento.

Credo però che, quando lo Stato italiano avrà raggiunto la perfezione nella sua organizzazione sindacale, molte vertenze, che sono vertenze di indole attinente a contratti di lavoro, potranno essere risolte attraverso la funzione conciliativa delle associazioni sindacali, e non verranno avanti ai magistrati.

D'altronde, chiedere e invocare dei rimedi che implicino degli aumenti di spesa, sarebbe cosa fuori di posto, perchè, se in ogni bilancio di spese gli oratori salgono prima alla tribuna a domandare maggiori stanziamenti, e poi, quando si discute il bilancio delle entrate ciascuno rileva che la pressione tributaria è già notevole, ci si aggirerebbe in un circolo vizioso e non se ne uscirebbe mai. E allora, bisogna studiare quei rimedi che possano attuarsi senza implicare un maggiore dispendio per lo Stato.

In tema di amministrazione giudiziaria il camerata onorevole Genovesi ha rilevato molto opportunamente, e con pratico senso della realtà, che un numero notevole delle cause civili che oggi vertono davanti ai magistrati, sono dovute allo spirito di litigiosità, e sono spesso liti temerarie.

Io però non condivido l'opinione che questa massa di lavoro giudiziario si possa eliminare, concedendo al giudice civile dei maggiori poteri di iniziativa, in modo da avvicinarlo quasi al giudice penale, perchè, se in materia penale l'azione è esercitata dallo Stato, e quindi è giusto che il potere dispositivo del processo risieda nell'organo dello Stato, in materia civile, dove si agita un interesse privato, dove l'azione spetta soltanto al privato, credo che il potere dispositivo del processo debba rimanere tutto nel privato, e il giudice non possa utilmente intervenire con potere dispositivo o di iniziativa.

Credo invece che l'inconveniente potrebbe essere eliminato se ci fosse una sanzione per le liti temerarie. Il principio non è nuovo nella nostra legislazione, perchè già per il ricorso in cassazione bisogna fare un preventivo deposito a titolo di multa, che si perde

se il ricorso è respinto; però oggi la legislazione in questo tema è insufficiente, sia perchè si limita al giudizio di cassazione, e io vorrei che le liti temerarie fossero combattute in tutti i gradi di giurisdizione; sia perchè la somma da depositarsi è irrisoria nell'economia del complessivo costo della causa.

Non mi sembra inoltre completamente morale, perchè tale multa costituisce oggi una sanzione non della temerarietà della lite, ma della semplice soccombenza. Invece, se in ogni lite civile vi fosse una multa a favore dello Stato da pagarsi però dalla parte che abbia litigato temerariamente e non dalla parte che sia rimasta solo soccombente nella causa, allora credo che questo porterebbe un beneficio finanziario allo Stato, e soprattutto porterebbe un notevole alleggerimento di lavoro, perchè molti si asterebbero dal litigare, anche per la tema di questa sanzione, che dovrebbe essere proporzionata al grado di temerarietà della lite e determinata in concreto dal giudice.

Un altro provvedimento che si può invocare è quello della semplificazione dei servizi giudiziari. Bisogna riconoscere che, anche oggi, molta attività dei funzionari della giustizia è dedicata a prestazioni che non rispondono a una necessità sostanziale, ma ad una necessità semplicemente formale. Si è parlato, per esempio, dei cancellieri che senza dubbio costituiscono la categoria di impiegati numericamente più insufficiente in rapporto ai bisogni; e il camerata Genovesi ha rilevato come moltissimi atti della procedura, quali le prove testimoniali e, io aggiungo, spesso anche con maggiore gravità, i verbali di fallimento, si compiano in quasi tutte le Magistrature del Regno senza che effettivamente intervenga il cancelliere.

Questa constatazione di fatto può suggerire due ordini di considerazioni. La prima si è che i cancellieri non sono, dopo tutto, in tali atti assolutamente necessari. Se, nonostante le prescrizioni della legge, in tutte le magistrature del Regno si fanno prove testimoniali e altri atti senza l'intervento del cancelliere, e questo non provoca gravi danni, vuol dire che l'intervento del cancelliere in determinati atti si può sopprimere, e che il cancelliere può essere spesso sostituito da un modesto amanuense; perchè se la legge stabilisce che i cancellieri intervengano per dare garanzia di fedeltà al documento, al verbale, bisogna riconoscere che, dove interviene un giudice e dove vi sono due avvocati, l'uno contro l'altro armato, pronti a controllarsi, non vi

è possibilità che il verbale non risulti un documento fedele di quello che è avvenuto.

Attualmente è pericoloso il non intervento del cancelliere perchè si crea una nullità; o per meglio dire si crea il falso, perchè il cancelliere firma poi l'atto nel quale non è intervenuto. Ecco perchè credo che potrebbe essere molto semplificato il servizio dei cancellieri, se in molti atti della procedura i cancellieri venissero sostituiti da modesti scrivani con notevole risparmio di spese.

Per quel che riguarda i giudici ho detto che non credo sia più da invocare nessun altro provvedimento, dopo la presentazione della legge che spero presto avrà la sua attuazione. Alcune considerazioni vorrei fare invece per quanto riguarda i pretori, considerazioni che valgono specialmente per questo periodo di transizione, finchè cioè non sarà attuata la nuova legge.

Oggi si mandano nelle preture normalmente dei magistrati inesperti. Tutti i giovani vice-pretori o auditori vengono mandati a fare il loro tirocinio nelle preture, prima nelle preture di qualche sede importante come pretori aggiunti, poi addirittura a reggere una pretura. Ora io credo, onorevoli camerati, che vi sia maggiore difficoltà e maggiore delicatezza a compiere la funzione del pretore che non quella del giudice di tribunale.

Il relatore onorevole Arcangeli, a proposito del giudice unico, ha scritto questa frase: non sempre la difficoltà del giudizio corrisponde alla entità economica della lite.

Vorrei dire anche di più. Spesso anche in materia penale una sentenza di pretore ha la stessa gravità e le stesse conseguenze che una sentenza di tribunale, e ne avrà anche di più col nuovo Codice di procedura penale, che stabilisce un limite di inappellabilità delle sentenze dei pretori, limite che secondo il progetto dovrebbe arrivare a due mesi.

Allora bisogna che questo magistrato sia anche più competente del tribunale, contro la cui sentenza vi può essere appello.

Se il pretore infatti può condannare un uomo con una sentenza che è inappellabile, egli evidentemente deve dare maggiori garanzie che non il giudice di tribunale, la cui sentenza è appellabile.

Ma anche per altro motivo la funzione del pretore è delicatissima.

Oggi c'è il non simpatico sistema di deferire ai pretori quasi tutte le istruttorie penali, e qualche volta anche quelle di competenza della Corte di assise, a norma dell'articolo 278 del Codice di procedura penale.

Vorrei che venissero richiamati i procuratori del Re su questa abitudine ormai invalsa, di richiedere il pretore fuori sede per il compimento di tutti gli atti dell'istruttoria sommaria in materia penale.

E vorrei in questa materia, che fosse anche corretto il vizio di lasciare che l'istruttoria sia svolta in un primo tempo in modo quasi completo dalla polizia giudiziaria. Spesso per alcuni atti i Reali carabinieri, che del resto adempiono con molto zelo al loro dovere, hanno una speciale sensibilità ed hanno un fiuto speciale per arrivare a scoprire ed anche a provare i reati. Ma questo nei piccoli reati nei furti di galline. Quando, però, vi sono reati, più gravi e giuridicamente più complessi, deve necessariamente intervenire la competenza del magistrato, perchè allora non basta più il fiuto della polizia, ma occorre la profonda conoscenza del diritto. (*Vive approvazioni*).

Un'altra categoria del personale giudiziario sulla quale vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Guardasigilli, è quella degli ufficiali giudiziari. Oggi gli ufficiali giudiziari rappresentano una categoria di privilegiati, perchè raggiungono a titolo di stipendio assegni, trasferte, diritti, ecc. qualche cosa che raggiunge spesso il doppio o il triplo dell'emolumento corrisposto ai giudici. (*Approvazioni*).

C'è però una sperequazione notevole anche fra gli stessi ufficiali giudiziari a tutti evidente, tanto è vero che nel bilancio troviamo stanziato un milione e mezzo per raggiungere i minimi degli ufficiali giudiziari. Ciò significa che non tutti gli ufficiali giudiziari si trovano nelle predette fortunate condizioni, però la maggior parte sì, e questo fatto crea uno stato di disagio morale. Così, per esempio, si osserva che mentre i giudici vanno a piedi, gli ufficiali giudiziari vanno in automobile. Non che i giudici in tale differenza sentano una menomazione alla loro dignità, perchè bisogna ricordare che il giudice sa in che cosa consista il proprio decoro e la propria dignità, e sa bene che è indipendente dalle condizioni economiche. (*Interruzioni*)

Una voce. Spesso però vanno in galera gli ufficiali giudiziari!

VASCELLARI. Sì, spesso finiscono in galera, perchè non si contentano di guadagnare onestamente.

Onorevoli Camerati, parlare della giustizia, quando chi vi parla è un avvocato, senza parlare della classe forense vorrebbe dire lasciare una lacuna.

La classe forense è stata oggetto di aspri dibattiti in questa Camera. La si è accusata

di antifascismo; e non è vero. È vero soltanto una cosa: che gli avvocati, che sono dei ragionatori per eccellenza, sono pervenuti al fascismo attraverso a dei ragionamenti, mentre invece altri vi sono pervenuti di slancio, per intuizione. Ora il sentimento fascista è sempre più totalitario, più integro in chi vi perviene per una intuizione, anzichè in chi vi perviene attraverso un ragionamento, perchè questi necessariamente è tratto a fare delle distinzioni. Ma ciò dipende dal carattere stesso dell'avvocato, dalle attitudini mentali che la scuola ha creato nell'avvocato.

Bisogna invece riconoscere che sempre gli avvocati si sono mostrati leali e disciplinati verso il regime fascista.

Io ringrazio l'onorevole ministro Rocco della severità che egli ha portato nelle nostre leggi professionali, e vorrei che questa severità fosse anche aumentata, sia dal punto di vista morale, sia dal punto di vista politico. Bisogna, per esempio, dire chiaramente che l'avvocato il quale non aderisce lealmente e nettamente al regime fascista non può esercitare la professione. Noi abbiamo invece, nella legge del 25 marzo 1926, ancora un articolo il quale stabilisce che gli atti ed i discorsi politici non possano formare oggetto di provvedimento disciplinare.

È vero però che c'è una legge di coordinamento del maggio 1926 in cui il principio della fedeltà al Regime è affermato. Ma ciò crea ancora notevoli difficoltà, specialmente per quegli avvocati che più o meno sono stati sottoposti a provvedimenti di polizia da parte delle commissioni provinciali.

Ancora non vi è una norma chiara e vi sono troppe difficoltà di interpretazioni.

Io invocherei che esse fossero eliminate o con un provvedimento legislativo o almeno con una circolare interpretativa.

A proposito degli avvocati: noi vogliamo una maggiore severità, ma desideriamo anche che si tolga quel senso di diffidenza che ancora oggi esiste specialmente per quegli avvocati che vanno alla sbarra. Molti avvocati sono affaristi, e questi bisogna eliminarli, ma io difendo specialmente gli avvocati che vanno alla sbarra, perchè nel progetto di Codice di procedura penale vi sono delle nuove disposizioni che, anche se non danneggiano la possibilità di difesa, sono tuttavia disposizioni contro gli avvocati difensori.

Io, ripeto, non sono d'accordo con quelli che ritengono che tali disposizioni menomino i diritti della difesa, ma trovo che rappresentano una diffidenza ingiustificata e uni-

liante per gli avvocati. Invero, l'avvocato che passa attraverso al vaglio rigoroso delle commissioni, e specialmente l'avvocato che frequenta gli ambienti giudiziari, e quindi ha consuetudine costante con la magistratura giudicante e requirente, se non si comporta correttamente, teme e sa di perdere la stima dei giudici, a cui tiene soprattutto. Non bisogna quindi considerare l'avvocato come un pericoloso nemico della onestà e della lealtà processuale. Se mai, si dovrà usare il ferro chirurgico verso tutti quegli avvocati che non frequentano le aule giudiziarie, ma si danno all'affarismo. (*Approvazioni*).

Poche parole ancora. L'altr'anno, discutendo di questo bilancio, è stata autorevolmente affermata la necessità di una modificazione nell'ordinamento fallimentare.

Desidero che l'onorevole Guardasigilli sappia il nostro vivo compiacimento per avere così sollecitamente provveduto alla riforma invocata dalla Camera. Io mi auguro che questa riforma serva a moralizzare sia l'ambiente commerciale sia l'ambiente di coloro che si dedicano alla curatela dei fallimenti; e perciò sono molto lieto che la scelta sia stata sottratta ai Consigli provinciali della economia e sia stata assunta direttamente dal Guardasigilli.

Come sono lietissimo che siano state aggravate le sanzioni penali per i reati in materia di fallimento: vorrei però, per quanto riflette le sanzioni penali, che si procedesse un passo avanti da quello che è il sistema odierno, che, se non è il sistema di responsabilità penale per danno obiettivo dell'antico diritto fallimentare, è però tuttavia — come in una sua opera giuridica lo ha definito lo stesso onorevole Guardasigilli — un sistema di transizione tra questo antico diritto e il diritto penale nuovo di responsabilità per danno colpevole.

Vorrei, in altri termini, che si facesse un passo avanti verso i principi generali del nostro diritto penale, che l'accertamento di responsabilità penale in materia di fallimento fosse affidata magari ancora a delle presunzioni, ma non, come è attualmente, a presunzioni *juris et de jure*: attualmente ad esempio vi è la presunzione *juris et de jure* che i commercianti i quali non hanno tenuto perfettamente a posto i loro libri di commercio, siano bancarottieri. E noi con la nostra esperienza sappiamo che in tutti i fallimenti dolosi i libri di commercio sono perfettamente a posto (*Approvazioni*), mentre invece un piccolo commerciante che non possa avere un personale contabile a sua disposizione

per l'aggiornamento e per la tenuta dei libri, si trova, quando gli accade di fallire, magari non solo senza dolo, ma anche senza colpa, convinto e condannato per bancarotta! (*Approvazioni*).

Onorevoli camerati, ho portato alcune osservazioni, e voglio mantenere la mia promessa di essere molto breve. Oggi noi abbiamo avanti un quadro magnifico, il quadro della legislazione fascista.

Io ricordo che quando tornammo, noi giovani squadristi, dall'aver compiuto la Marcia su Roma, pensavamo che ci fosse tutto da cambiare; e pensavamo di poter cambiare tutto in pochi giorni. In pochi giorni avremmo tutto rivoluzionato!

Siamo stati delusi, quasi, in un primo tempo, perchè abbiamo visto che si procedeva lentamente sulla via della rivoluzione legislativa.

Oggi però, a distanza di quasi otto anni, dobbiamo constatare come ogni passo sia stato fatto con maturità di giudizio, con sicurezza, e come ad ogni nuova legge sia stata realizzata una aspirazione del nostro programma fascista, e come ad ogni aspirazione realizzata non vi sia stato più nessun pericolo di tornare indietro!

Altre rivoluzioni hanno capovolto tutto all'inizio, e poi hanno dovuto ritornare al punto di partenza: la rivoluzione fascista, invece, per merito del Duce e del Guardasigilli, ha saputo compiere il proprio lavoro di riforma con ponderata lentezza, ma con una sicurezza che ci garantisce la impossibilità assoluta di ogni ritorno al passato.

Voi, onorevole Guardasigilli, colla vostra opera legislativa avete costruito un magnifico edificio! Questo edificio è una fortezza, e questa fortezza difenderà da ogni insidia la compagine morale del popolo italiano e l'avvenire della rivoluzione fascista. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che l'onorevole ministro delle finanze ha presentato il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139, concernente la istituzione della zona franca del Carnaro. (515)

Questo disegno di legge sarà inviato alla Giunta per l'esame delle tariffe.

Interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura di un'interrogazione presentata oggi.

VERDI, *segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'educazione nazionale e delle colonie, per sapere se non ritengano doveroso che le crociere studentesche, come quella che sta lodevolmente per effettuare il nostro Istituto coloniale in Tripolitania e che il Ministero dell'educazione nazionale ha segnalato agli Istituti di istruzione professionale per dei « viaggi premio » per gli studenti meritevoli, vengano organizzate, nei riguardi degli studenti, a classe unica, in modo che la gioventù studiosa viaggiando in comitiva ed a spese dei rispettivi Istituti, non abbia a dolersi di poco simpatiche disparità di trattamento.

« BONARDI ».

PRESIDENTE. L'interrogazione testè letta sarà iscritta nell'ordine del giorno, e svolta al suo turno.

La prossima seduta avrà luogo mercoledì 26 corrente.

Mi riservo di inscrivere nell'ordine del giorno quegli altri disegni di legge di cui mi fossero nel frattempo presentate le relazioni.

La seduta termina alle 19.

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì
alle ore 16.**

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2072, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione. (411)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2051, concernente la proroga dell'efficacia della disposizione contenuta nell'articolo 31 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, circa il trasferimento

d'ufficio dei professori di ruolo degli Istituti di istruzione superiore e delle Regie Università. (*Approvato dal Senato*). (494)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2050, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro dell'educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia. (*Approvato dal Senato*). (495)

4 — Modificazioni al Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, sull'ordinamento dei Magazzini Generali. (458)

5 — Approvazione della Convenzione relativa all'esecuzione delle sentenze straniere, firmata a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati il 26 settembre 1927. (338)

6 — Modificazione dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, riguardante la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. (344)

7 — Modificazioni al Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, con cui fu istituita una tassa speciale sugli animali caprini. (354)

8 — *Seguito della discussione del seguente disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. (436)

Discussione dei seguenti disegni di legge:

9 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. (439)

10 — Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. (442)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI